



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 07 giugno 2016

INDICE

IFEL - ANCI

- 07/06/2016 Il Gazzettino - Venezia 7
Task force per trovare fondi
- 07/06/2016 Quotidiano di Sicilia 8
Piccoli Comuni in grande difficoltà promemoria per le amministrazioni

FINANZA LOCALE

- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 10
L'Anc scrive a Padoan: subito la proroga di Unico
- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 11
Imu e Tasi, test doppia residenza
- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 13
L'acconto per Imu e Tasi
- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 14
Il superstite deve versare per il diritto di abitazione
- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 15
Il nudo proprietario non deve pagare
- 07/06/2016 Il Sole 24 Ore 16
Zona franca Lombardia, definite le modalità delle agevolazioni
- 07/06/2016 Il Messaggero - Nazionale 17
Comuni, illegittimi i tagli imposti dall'alto
- 07/06/2016 ItaliaOggi 19
La Consulta smentisce Monti
- 07/06/2016 ItaliaOggi 20
Prima casa, plusvalenze esenti
- 07/06/2016 ItaliaOggi 22
Fondo solidarietà comunale 2016, cambiano i numeri
- 07/06/2016 ItaliaOggi 23
School bonus, spunta la tassa

07/06/2016 Avvenire - Nazionale	24
La Consulta bocchia i criteri di Monti sui tagli ai Comuni	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

07/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale	26
Lo spettro della Brexit agita i mercati	

07/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale	28
Riforma dei voucher, più tracciabilità anche in agricoltura	

07/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale	29
Bankitalia cauta sulla ripresa La crescita si fermerà all'1,1%	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	31
Nell'agenda taglio tasse, famiglia e pensioni	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	32
Azionare la leva degli investimenti	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	33
Boeri: in Italia pensioni basse come i salari	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	34
Le entrate salgono dell'1,7%, boom dell'Iva: +10%	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	35
Banche, sui bond la Bce offrirà un parere preventivo	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	36
Su Iva e leasing Fisco in fuorigioco	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	38
Sconti differenziati per i pagamenti in ritardo	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	39
Gerico, aiuti ridotti ai professionisti	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	41
Spese di trasporto in salvo dall'Iva	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	43
Notizie digitali, aliquota al 4%	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	44
Bocciatura ex post per la spending «targata» Monti	

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	45
Limiti d'anzianità, recesso sempre motivato	
07/06/2016 Il Sole 24 Ore	46
Gestione diretta per l'acqua	
07/06/2016 La Repubblica - Nazionale	47
Bankitalia taglia le stime sulla nostra crescita	
07/06/2016 La Repubblica - Nazionale	48
Stretta sulle agevolazioni fiscali	
07/06/2016 La Stampa - Nazionale	50
Pil, Bankitalia taglia le stime "Pesa lo scenario mondiale"	
07/06/2016 Il Messaggero - Nazionale	51
Bankitalia: «La crescita sarà più lenta»	
07/06/2016 ItaliaOggi	52
Certificazioni anagrafiche senza informazioni a rischio privacy	
07/06/2016 ItaliaOggi	53
Fallimento, decide il curatore	
07/06/2016 ItaliaOggi	55
Adesione Pvc, seconda chance	
07/06/2016 ItaliaOggi	57
Con il patrimonio netto giù anche l'importo agevolato Ace	
07/06/2016 ItaliaOggi	59
Società americane travolte dai Panama papers	
07/06/2016 ItaliaOggi	60
Entrate fiscali pari a 122 mld	
07/06/2016 ItaliaOggi	62
Non basta la testimonianza per condannare	
07/06/2016 ItaliaOggi	63
Il conto energia incassato subito	
07/06/2016 Libero - Nazionale	64
Rischio doppio canone Rai su 23 milioni di case	
07/06/2016 QN - La Nazione - Nazionale	66
Il mercato del lavoro torna in positivo Più contratti a tempo indeterminato	

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

07/06/2016 Il Sole 24 Ore	68
Piano per cinque inceneritori in Sicilia	
<i>PALERMO</i>	
07/06/2016 Il Sole 24 Ore	69
Una carta per il futuro della Sicilia	
07/06/2016 ItaliaOggi	71
Aiuti fiscali per le pmi lombarde terremotate	

IFEL - ANCI

2 articoli

MUNICIPIO Convenzione del Comune con "Anci Sa" specializzata nel reperire fondi europei SAN DONÀ DI PIAVE SAN DONÀ Convenzione con "Anci SA" specializzata nel reperire finanziamenti europei

Task force per trovare fondi

Cereser: «Uffici e dirigenti al lavoro, non vogliamo perdere nessuna opportunità»

Davide De Bortoli Una convenzione con Anci SA di Selvazzano Dentro (Padova) per favorire l'accesso e l'utilizzo dei fondi europei. La Giunta Cereser ha aderito alla convenzione la scorsa settimana, formalizzando una collaborazione già avviata dal mese di febbraio. «Anci SA è una società di servizi messa a disposizione da Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani a cui abbiamo già aderito - spiega il sindaco Andrea Cereseril Comune per i bandi europei è già dotato di una struttura e uffici attrezzati ma non vuole perdere nessuna opportunità». In totale sono una ventina i progetti che puntano all'utilizzo di fondi europei a cui San Donà ha aderito, partecipando anche in adesione con altri enti come la Città metropolitana o la Conferenza dei sindaci. Tra i progetti già in porto ci sono «Elena» per rinnovare la rete elettrica e ridurre la spesa dell'illuminazione pubblica, «Urban act» per la riqualificazione del centro, «We gov now» sulle tecnologie digitali per rendere più accessibili informazioni per cittadini e imprese. Tra le altre progettualità che attendono una copertura ci sono il polo intermodale, la Cantina dei talenti, la riqualificazione energetica della zona industriale di via Kennedy, la ristrutturazione della caserma Tombolan Fava. «Tra questi dovrà essere Anci SA a indicare al Comune dove varrà la pena puntare continua Cereser - la loro attività di scouting consiste nel trovare i bandi - che escono tutti i mesi - per poi presentare le domande e intercettare le risorse. Inoltre tre dirigenti comunali Giulio Antonini, Danila Sellan ed Emanuele Muraro stanno partecipando ad un'attività di formazione su questo tema, poiché siamo consapevoli che se lo Stato riduce i trasferimenti rimangono importanti e necessari quelli europei». «L'adesione alla società padovana è gratuita - precisa il sindaco - si tratta di un modello sperimentale, se funziona in Veneto società analoghe saranno create anche in altre regioni. In questa fase vengono pagati da Anci, ma ci sono dei progetti che prevedono anche la copertura dei costi amministrativi. Si tratta di un canale in più per far arrivare delle risorse a San Donà».

Piccoli Comuni in grande difficoltà promemoria per le amministrazioni

ROMA - Sono 5.627, in Italia, i comuni con meno di cinque mila abitanti, ovvero i piccoli comuni (pc), pari al 69,9% del totale di quelli presenti nel nostro Paese (8.047). È la fotografia scattata dal Cresme Consulting che, col sostegno di Unioncamere, ha realizzato il rapporto dal titolo: "Piccolo (e fuori dal) Comune", presentato recentemente in occasione del convegno: "La modernità dei piccoli comuni", organizzato da Legambiente e Anci. Come riporta il dossier, le regioni con la presenza più significativa di piccoli comuni sono nell'ordine: il Piemonte (1.068 su 1.206), la Lombardia (1.061 su 1.530), la Campania (335 su 550) e la Calabria (323 su 409). In Sicilia, su 390 comuni, i pc sono 205; sempre nella nostra regione, l'incidenza dei piccoli comuni sul totale degli stessi a livello regionale è del 52,6% e l'incidenza dei piccoli comuni sul totale di medesimi all'interno del panorama nazionale è 3,6% (Fonte: Atlante dei Piccoli Comuni 2015, Anci. Dati gennaio 2015). Dal rapporto emerge purtroppo ancora una volta, il divario tra Nord e Sud, con le regioni centro-settentrionali che, consolidando il loro carattere imprenditoriale, hanno rafforzato l'importanza dell'hinterland "diventato fattore strategico di coesione e di sviluppo se fortemente integrato al centro principale" mentre la Sicilia, insieme alla Campania, alla Puglia e le aree interne dell'Appennino, fa parte di quei territori della "buona volontà", dove prevalgono da sempre le attività legate alla cultura, al turismo e all'agricoltura e in cui, nonostante sforzi e potenzialità, è stato "limitato il passivo" ma sono impoveriti dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. In particolare, notiamo che, ancora secondo i dati dell'Atlante dei Piccoli Comuni 2015 dell'Ance (dati gennaio 2013) e riportato nel dossier, sul fronte della ricettività turistica, in Sicilia, il numero dei piccoli comuni con agriturismi (84 con un'incidenza del 3,5%) e B&B (114 per un'incidenza del 4,0%) è comunque ridotto rispetto ad altre regioni italiane come Piemonte e Lombardia, mentre a livello nazionale negli ultimi anni, proprio l'ospitalità turistica nei pc è cresciuta meno di quella urbana. Altri fattori al quale è legata la crisi dei piccoli comuni sono: lo spopolamento, l'invecchiamento e l'inattività, la popolazione straniera che resta inferiore rispetto alla media nazionale; segnali di ripresa arrivano dai laureati, cresciuti in 20 anni il doppio della media italiana, anche se il deficit storico si attesta ancora al -26% rispetto alla stessa. Le abitazioni occupate sono 4.345.843 a fronte di 1.991.557 non occupate: quasi una vuota ogni due occupate, ovvero una ogni cinque abitanti, mentre in città sono una ogni 15; rappresentano dunque una grande opportunità di riutilizzo abitativo, sociale e turistico. Come dice il dossier, servono nuovi abitanti soprattutto giovani e occorre valorizzare culture materiali e immateriali per rilanciare l'economia e "(ri)creare identità antiche e nuove". Roberto Pelos

FINANZA LOCALE

12 articoli

Scadenze. Lettera al ministro dell'Economia

L'Anc scrive a Padoan: subito la proroga di Unico

I commercialisti tornano a puntare i piedi per la proroga di Unico. Con una lettera inviata al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, l'associazione nazionale commercialisti (Anc) lancia l'allarme sull'«imbuto» fiscale che rischia di abbattersi sui professionisti nelle prossime settimane. Ci sono infatti «160mila avvisi in arrivo ai contribuenti per anomalie sugli studi di settore 2012- 2014, da parte dell'Agenzia delle entrate» ai quali si aggiunge «il posticipo della scadenza dell'invio del modello 730 al 22 luglio, slittamento, questo, che si va a sommare al termine del versamento del 16 luglio previsto per il modello Unico, a quello del 31 luglio del modello 770 e al carico di lavoro derivante dalle novità relative al calcolo delle imposte Imu e Tasi». Come se non bastasse, denuncia l'Anc, «si aggiunge il ritardo con il quale il software Gerico verrà rilasciato nella sua versione definitiva, posto che siamo già al secondo aggiornamento e nulla ci esime dal prevedere che, come ogni anno, altri ne arriveranno, lasciando nel frattempo nell'incertezza professionisti e contribuenti».

Tributi locali. I contribuenti devono fare i conti con le differenti interpretazioni: giurisprudenza e ministero divisi

Imu e Tasi, test doppia residenza

Da valutare che cosa fare se i coniugi hanno due prime case in due Comuni diversi
Giuseppe Debenedetto

La principale novità di quest'anno è costituita dall'esonero dell'abitazione principale anche per la Tasi, compresi gli inquilini, con la sola eccezione delle case di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). L'ampliamento del perimetro di esonero impone però di definire il concetto di abitazione principale, specie quando si verifica lo sdoppiamento della residenza dei coniugi. La norma sull'Imu, estensibile alla Tasi, contempla l'ipotesi dei componenti del nucleo familiare distribuiti in due immobili situati nello stesso comune: in questo caso l'esonero spetta solo a una delle due abitazioni. E ciò dovrebbe costituire un'eccezione alla regola che attribuisce rilevanza alla convivenza familiare, imponendo la dimora abituale e la residenza del possessore e del «suo nucleo familiare». La norma non disciplina, invece, il caso del nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in comuni diversi. Secondo l'interpretazione ministeriale (circolare n. 3/2012 e Faq 20 gennaio 2014) in tal caso i benefici si raddoppiano, quindi l'esonero scatta per entrambi gli immobili. Si tratta di una conclusione da valutare con attenzione perché in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esonero per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso comune). La questione è tuttora controversa e divide gli interpreti: da una parte si colloca l'orientamento più rigoroso, di matrice giurisprudenziale (Cassazione 14389/2010), che attribuisce rilevanza decisiva alla convivenza familiare; dall'altra l'interpretazione meno formalistica, che configura l'abitazione principale anche se il nucleo familiare risiede in immobili ubicati in Comuni diversi, circostanza giustificabile per esempio da esigenze lavorative (circolare 3/DF/2012). La prima tesi appare più coerente con la nuova definizione di abitazione principale, più restrittiva rispetto alla disciplina Ici e ancorata alla dimora/residenza dell'intero nucleo familiare, condizione indispensabile per accedere al trattamento agevolato, che oggi si traduce in esonero totale da Imu e Tasi. Il dipartimento delle Finanze, con le Faq del 20 gennaio 2014, sostiene che il criterio interpretativo dettato dalla Cassazione con la sentenza n. 14389/2010 non può essere utilizzato per l'Imu perché «la norma tributaria dispone chiaramente in materia». Ma la disposizione sull'abitazione principale si presta a una lettura restrittiva, considerato l'esplicito riferimento alla convivenza del nucleo familiare, invece assente nella disciplina Ici. In sostanza la ratio della norma è quella di arginare il fenomeno elusivo determinato dalle doppie residenze acquisite dai coniugi in immobili diversi al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, configurando così un abuso di diritto. I Comuni dovrebbero quindi verificare che lo sdoppiamento della residenza sia causato da una frattura del rapporto coniugale o da altre ragioni (in particolare per esigenze di lavoro), tutte opportunamente documentate e riscontrate. Escludendo così che lo sdoppiamento sia dettato da una mera convenienza, come per la seconda casa al mare o in un luogo turistico. In questo caso, trattandosi di un'ipotesi di abuso del diritto, il Comune deve notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni (articolo 10-bis legge 212/2000). Al momento è l'unico caso in cui scatta l'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente, in genere escluso per i tributi locali (si veda la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 24823/2015) in attesa comunque che sulla questione si pronunci la Corte Costituzionale.

CASO PER CASO

Per evitare l'elusione il Comune deve verificare la sussistenza delle ragioni per cui marito e moglie vivono in due abitazioni diverse

LA PAROLA CHIAVE

Diritti reali 71 I soggetti tenuti al pagamento di Imue Tasi vengono solitamente individuati nei proprietari degli immobili e, per quanto riguarda la Tasi, anche negli occupanti (affittuari, inquilini, eccetera). Occorre però distinguere il caso della proprietà piena da quello in cui sull'immobile è costituito anche un diritto reale minore (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi). Nel secondo caso si avrà, da una parte, il "nudo proprietario" e, dall'altra parte, il titolare del diritto reale (usufruttario, usuario, eccetera) che ha materialmente il possesso dell'immobile. Si pensi al caso del coniuge superstite che acquisisce automaticamente il diritto di abitazione sulla casa coniugale, oppure alla pratica di costituire il diritto di usufrutto in capo ai genitori lasciando solo la "nuda proprietà" dell'immobile ai figli, che poi acquisiranno la piena proprietà alla morte dei loro genitori. Il titolare del diritto reale minore rappresenta il soggetto passivo del tributo (Imue Tasi), il "nudo proprietario" è estraneo al rapporto d'imposta

E-BOOK FOCUS | NORMEE TRIBUTI www.ilsole24ore.com Mercoledì 1 Giugno 2016

L'acconto per Imu e Tasi

Online la guida per pagare Imu e Tasi e il calcolatore

Come fare i calcoli per le imposte Versamenti entro il 16 giugno LE INIZIATIVE DEL SOLE Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto per l'Imu e la Tasi. Un appuntamento che riguarda milioni di contribuenti ma che quest'anno porta con sé diverse novità: a partire da quella per cui per la prima casa non si pagherà né Imu né Tasi (sempre che non si tratti di un immobile di lusso); così come chi è in affitto non pagherà Tasi se in quella casa in locazione ha posto la sua residenza. Ma sono tanti i dubbi e le perplessità. E proprio per rendere più agevole l'adempimento è online (al costo di 2,69 euro) la guida del Sole 24 Ore all'acconto Imu e Tasi: 15 pagine di analisi e di sintesi sulle questioni più controverse, dal trattamento del comodato alle sanzioni, dai terreni agricoli al ravvedimento operoso. Sul sito del Sole 24 Ore trova spazio, a supporto degli articoli che riguardano Imu e Tasi, il calcolatore che consente di determinare quanto è dovuto per le due imposte. www.extra.quotidiano.ilsole24ore.com

Il caso

Il superstite deve versare per il diritto di abitazione

Un caso particolare di diritto di abitazione riguarda il coniuge superstite, al quale il Codice civile attribuisce il diritto di abitazione sulla casa familiare di proprietà del defunto o in comunione. Il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere a oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Occorre inoltre chiarire che il diritto di abitazione scatta nei confronti del coniuge superstite solo se la casa adibita a residenza familiare è «di proprietà del defunto o comune». Se invece l'immobile è di proprietà di un figlio, è quest'ultimo che diventa il soggetto passivo d'imposta a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di usufrutto e acquisisca comunque la soggettività passiva. In conclusione il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi di Imue Tasi, mentre i figli ereditano l'immobile come «nudi proprietari» e sono quindi estranei al rapporto d'imposta. Trattandosi comunque di abitazione principale, il coniuge superstite non deve pagare l'Imu in quanto esente e da quest'anno neppure la Tasi.

Domande&Risposte. L'esclusione

Il nudo proprietario non deve pagare

Residenza disgiunta 70 e mia moglie siamo rispettivamente proprietari di due abitazioni in comuni diversi, distanti circa 300 chilometri, in cui abbiamo la residenza disgiunta per motivi di lavoro del sottoscritto. Come ci dobbiamo regolare per l'Imu e la Tasi? La legge non disciplina il caso del nucleo familiare con residenza in immobili ubicati in comuni diversi. La norma attribuisce invece rilevanza alla convivenza familiare quindi non dovrebbe consentire il fenomeno delle doppie residenze al solo fine di beneficiare degli sconti previsti dalla legge. Tuttavia nel caso in questione lo sdoppiamento della residenza è giustificata da motivi di lavoro (che vanno opportunamente documentati), per cui scatta l'esonero per entrambi gli immobili. Usufrutto 70no usufruttuario di un immobile che ho concesso in locazione. Vorrei sapere se devo pagare anche la Tasi, considerato che non trovo alcun riferimento nella disciplina di questo tributo. Effettivamente la disciplina legislativa sulla Tasi non individua il soggetto passivo del tributo in presenza del nudo proprietario e dell'usufruttuario. Sul punto va detto che, diversamente dall'Imu, manca nella disciplina della Tasi l'elenco dei soggetti passivi. Il nodo può essere sciolto attraverso la norma sulla detenzione temporanea (comma 673, legge 147/2013), che non fa riferimento al nudo proprietario ma al possessore «a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie». Pertanto, tra i due soggetti, paga la Tasi solo l'usufruttuario. Nuda proprietà 70no proprietario di una seconda casa, l'ho ereditata da mio padre che è deceduto ed è occupata da mia madre che non ha usufrutto, ma per legge le spetta comunque il diritto di abitazione. Chi deve pagare l'Imu e la Tasi? Il coniuge superstite è l'unico soggetto passivo d'imposta (Imu e Tasi) in qualità di possessore titolare del diritto reale di "abitazione", acquisito in virtù dell'articolo 540 del Codice civile. Il lettore è invece "nudo proprietario" dell'immobile, come tale assolutamente estraneo al rapporto d'imposta e quindi non deve pagare nulla. Peraltro, trattandosi di abitazione principale, neppure la madre deve pagare nulla in quanto esente da Imu e da quest'anno anche da Tasi. Gli affitti «concordati» 7'agevolazione Imu-Tasi prevista per gli immobili locati a canone concordato si applica anche per gli immobili ubicati nei Comuni non ad alta densità abitativa? Inoltre, quale aliquota va considerata per effettuare il calcolo dell'imposta? La legge di stabilità 2016 contiene un generico riferimento alla legge 431/1998, quindi tutti gli immobili locati a canone concordato pagano l'Imu e la Tasi al 75%, anche se non ubicati in Comuni ad alta densità abitativa. La riduzione del 25% si applica sull'imposta calcolata con l'aliquota comunale prevista per i canoni concordati oppure, in assenza, con l'aliquota che il Comune ha stabilito per gli immobili locati o, se manca anche questa, con l'aliquota "ordinaria" prevista dal Comune per i casi residuali.

MICROIMPRESE In breve

Zona franca Lombardia, definite le modalità delle agevolazioni

Con un provvedimento di ieri l'agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per poter fruire delle agevolazioni previste dalla legge 208/15 (Stabilità 2016) a favore delle microimprese localizzate nella zona franca nei comuni della regione Lombardia che sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'Agenzia chiarisce che le agevolazioni (relative a imposte sui redditi, Imu e Irap) sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena lo scarto delle operazioni di versamento. Il ministero dello Sviluppo economico trasmette telematicamente all'Agenzia i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo dell'agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni.

LA DECISIONE

Comuni, illegittimi i tagli imposti dall'alto

La Corte Costituzionale boccia i criteri con i quali sono stati ripartiti 2,2 miliardi di sacrifici tra i sindaci La spending del governo Monti cassata perché non aveva coinvolto i Municipi nella scelta su dove tagliare I GIUDICI SUPREMI CENSURANO LA MANCATA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI CASTELLI (ANCI): ACCOLTE LE NOSTRE TESI
A. Bas.

ROMA La spending review del governo Monti perde un pezzo. La Consulta ha bocciato i criteri con i quali sono stati distribuiti nel 2013 circa 2,2 miliardi di tagli ai Comuni. Con la sentenza numero 129, adottata su ricorso dei comuni di Lecce e Andria, la Corte Costituzionale ha dichiarato infatti l'illegittimità del secondo decreto sulla spending, quello del luglio del 2012, al capitolo che riguarda i tagli al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo sperimentale per 2,250 miliardi di euro, laddove stabiliva che il riparto dei tagli spettava al ministero dell'Intero, attraverso un decreto di natura non regolamentare, e «in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope». Per i giudici costituzionali «il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune» unita «alla mancanza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli articoli 3, 97 e 119» della Costituzione. «Nessun dubbio - ha scritto la Consulta nella sentenza - che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio» e «non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione». In più se è vero che «i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti» in caso di «inerzia degli enti territoriali», questo «non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per consumi intermedi». IL DISPOSITIVO «In effetti - si legge nel dispositivo - non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente (il Tar del Lazio, ndr), che nella nozione di consumi intermedi possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo - ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie». Il criterio delle spese per consumi intermedi «non è dunque illegittimo in sé e per sé», spiegano i giudici costituzionali, ma «la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria». A plaudire alla sentenza è stato il primo cittadino di Ascoli e delegato Anci alla finanza locale Guido Castelli. «La Consulta», ha detto, «dà ragione ai Comuni che avevano contestato il carattere gerarchico e unilaterale del taglio fatto dal Governo: i comuni fanno scacco allo Stato che si era arrogato una competenza senza rispettare le metodiche previste. E la riforma costituzionale rischia di consacrare e di rendere stabile quella metodica che oggi la Consulta ha cassato». Il riferimento è alla competenza concorrente in materia di finanza pubblica che diventerà esclusiva dello Stato con la riforma di Maria Elena Boschi. Vecchia e nuova revisione della spesa 32 2016 OBIETTIVO INIZIALE DEL PIANO COTTARELLI miliardi entro il 2016 (alcune misure sono state inserite nella Legge di Stabilità 2015) tagli prefetture OBIETTIVO AGGIORNATO PER IL 2016 miliardi 10 ulteriori razionalizzazioni degli acquisti riduzione delle società partecipate tetto al premio dei dirigenti pubblici costi e fabbisogni standard per

Regioni e Comuni AREE DI INTERVENTO revisione agevolazioni fiscali e incentivi alle imprese
Foto: Yoram Gutgeld, Commissario alla Spending Review

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La Consulta smentisce Monti

I tagli ai comuni fatti dal governo dei professori, che valevano 2,250 miliardi nel 2013 (2,5 mld nel 2014 e 2,6 mld nel 2015) sono illegittimi nel metodo e nel merito

MATTEO BARBERO

La mannaia della Consulta sulla spending review targata Mario Monti. La Corte costituzionale ha bocciato il taglio incrementale dei trasferimenti erariali agli enti locali, stabilito dal governo dei professori nella fase più acuta delle turbolenze finanziarie che nel 2012 investirono l'Italia. La misura, che valeva 2.250 milioni per il 2013, 2,5 miliardi per il 2014 e 2,6 miliardi dal 2015, è stata giudicata illegittima sia nel metodo sia nel merito. Barbero a pag. 32

La mannaia della Consulta sulla spending review targata Mario Monti. Con la sentenza n. 129/2016 depositata ieri, la Corte costituzionale ha bocciato il taglio incrementale da oltre 7,2 miliardi dei trasferimenti erariali agli enti locali, stabilito dall'articolo 16, comma 6 del dl 95/2012, approvato dal «Governo dei professori» nella fase più acuta delle turbolenze finanziarie che in quel periodo investirono l'Italia. Per recuperare risorse e tranquillizzare i mercati, fu varata una manovra «lacrime e sangue» anche sugli enti territoriali. Nel caso dei comuni, venne previsto un taglio «incrementale», che valeva 2.250 milioni per il 2013, 2,5 miliardi per il 2014 e 2,6 miliardi dal 2015. La sforbiciata ha colpito i surrogati in salsa federalista dei vecchi trasferimenti erariali ai sindaci, ossia il fondo sperimentale di riequilibrio, poi sostituito dal fondo di solidarietà comunale. Per ripartire i sacrifici, il legislatore ha rimesso la palla a un decreto (di natura non regolamentare) del ministro dell'interno, indicando come parametro di riferimento la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal sistema Siope. Tale disciplina è stata contestata da diversi comuni, fra cui quello di Lecce, che ha deciso di impugnarlo davanti al giudice amministrativo, il quale, a sua volta, si è rivolto alla Corte costituzionale. Quest'ultima, come detto, lo ha bocciato senza appello, censurandone sia il metodo sia il merito. Sul piano metodologico, è stata ritenuta lesiva della Costituzione l'unilateralità del riparto, non essendo stata prevista alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati e neppure l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto. Più gravi ancora le censure di merito: secondo i giudici delle leggi, il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun comune fa acqua da tutte le parti, perché colpisce non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo (ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio), ma anche le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Tale criterio non è di per sé illegittimo, ma deve essere affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. La conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale apre scenari complessi: se è vero che il dispositivo la limita espressamente all'annualità 2013 (quando il riparto dei tagli venne disposto dal dm 24/9/2013), è anche vero che, come detto, il medesimo meccanismo è stato applicato anche negli anni successivi (per il 2014 si veda il dm 3/3/2014 e per il 2015 il dm 23/6/2015). Esso, del resto, è di fatto incorporato anche nelle attuali regole di riparto del fondo di solidarietà (si veda il comma 380, lett. d), n. 6, della legge 228/2012), visto che solo una parte di esso è oggi distribuita in base ai fabbisogni standard. In altri termini, i tagli dichiarati illegittimi sono stati «consolidati», ma adesso la Consulta ne rimette in discussione la quantificazione per i singoli comuni. Con effetti al momento difficili da prevedere e che dovranno essere urgentemente affrontati in sede politica. © Riproduzione riservata

Foto: La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/ documenti Mario Monti

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE/ Le precisazioni fornite dalle Entrate con circolare

Prima casa, plusvalenze esenti

Tasse all'angolo in caso di cessione nel quinquennio Plusvalenze libere anche per effetto del passaggio a società semplice g

FABRIZIO G. POGGIANI

Non emerge alcuna plusvalenza tassabile, in caso di cessione nel quinquennio dall'assegnazione agevolata, per l'unità destinata a «abitazione principale». Confermata, inoltre, la mancata emersione di plusvalenze tassabili nell'immediata cessione dopo la trasformazione agevolata del soggetto giuridico in società semplice. Questo è ciò che emerge chiaramente dall'analisi delle disposizioni inerenti all'assegnazione agevolata, di cui ai commi da 115 a 120, dell'art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016) e di quelle inserite nella lettera b), comma 1, art. 67, dpr 917/1986 (Tuir), dopo le precisazioni dell'Agenzia delle entrate, fornite con la recente circolare 26/E dello scorso 1° giugno (si veda ItaliaOggi del 2, 3 e 4 giugno). Da molte parti si è correttamente evidenziato che soltanto la trasformazione della società commerciale in società semplice avrebbe evitato la possibile emersione di una plusvalenza tassabile, stante il fatto che l'avente causa (società semplice) avrebbe ereditato il periodo di possesso della trasformanda (società commerciale, anche di comodo), con la conseguenza che se il bene fosse stato posseduto «complessivamente» (ante e post trasformazione) da più di cinque anni, non si sarebbe dato luogo alla tassazione della possibile plusvalenza emergente dalla successiva cessione, per mancanza del presupposto impositivo. È la stessa agenzia che, con il recente documento di prassi, ha confermato testualmente che «ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir, che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio». La trasformazione, come indicato nel documento di prassi in commento, comporta però alcune attenzioni, soprattutto in merito al cambio di inquadramento (da soggetto esercente l'attività d'impresa a soggetto assimilato alla persona fisica non imprenditore), con eventuale tassazione dei plusvalori latenti dei beni posseduti nel regime d'impresa e l'obbligatoria tassazione, secondo le regole ordinarie, delle riserve costituite prima della trasformazione, per automatica imputazione in capo ai soci nel periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione straordinaria. Si evidenzia, inoltre, che l'agenzia, sebbene nel caso delle società in liquidazione, con l'operazione di assegnazione (e/o trasformazione) ritiene rispettata la finalità della disciplina agevolativa che intende favorire la fuoriuscita di quei beni che non sono direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, escludendo, di conseguenza, qualsiasi intento di natura elusiva. In secondo luogo, si ricorda che è sempre possibile, in caso di vendita del bene immobile nel quinquennio, invocare l'esimente di cui alla lettera b), comma 1, articolo 67 del Tuir per la quale «non» emerge plusvalenza per «le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari». Pertanto, se il socio assegnatario mantiene, all'interno dell'immobile assegnato e/o ceduto in via agevolata, la residenza anche per pochissimi giorni, per esempio dall'8 giugno (data di assegnazione) al 13 giugno (data di cessione), l'unità risulta adibita ad abitazione principale «per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (...) e la cessione» e non emerge alcuna materia imponibile (plusvalenza). Si ricorda, infatti, che sono escluse dalla tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione e che, per abitazione principale, si deve ritenere l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Tale destinazione deve essere effettiva e non solamente intenzionale (Cassazione n. 5733/1995) e si ha possesso da parte del familiare anche

quando nel quinquennio l'immobile è stato adibito ad abitazione del coniuge separato (Ministero delle finanze, ris. n. 8/1471/1993 e Agenzia delle entrate, ris. n. 82/E/2008). Affinché operi l'esimente, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale deve essere classificata o classificabile nelle categorie del gruppo «A» (eccetto gli A/10), che presuppongono e comprovano la sussistenza dell'idoneità all'uso abitativo e s'intendono come familiari (comma 5, art. 5 del Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Infine, è opportuno evidenziare che l'esclusione è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale (art. 817 c.c.) e ciò tanto che la pertinenza venga ceduta entro il quinquennio dall'acquisto (costruzione) unitamente all'abitazione principale, quanto che costituisca oggetto di autonoma cessione infra quinquennale. © Riproduzione riservata

Foto: Il testo della circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

RETTIFICHE VIMINALE

Fondo solidarietà comunale 2016, cambiano i numeri

Cambiano, anche se di poco, i numeri del fondo di solidarietà comunale 2016. Il ministero dell'interno, infatti, ha operato alcune rettifiche che rispetto agli importi pubblicati nelle scorse settimane. Ciascun comune deve quindi verificare che il dato riportato nel prospetto di calcolo, attualmente aggiornato alla data del 1° giugno 2016, corrisponda a quello che è stato iscritto in bilancio. In caso contrario, è necessario provvedere alla opportuna variazione. Ricordiamo che le assegnazioni del fondo sono state rese note «in via divulgativa» lo scorso 30 marzo, recependo l'accordo sulla metodologia da applicare ai fini della distribuzione sancito dalla Conferenza stato-città e autonomie locali in data 24 marzo 2016. Ora le cifre hanno subito alcuni aggiustamenti tecnici. In particolare, per circa 180 comuni è stato corretto il disallineamento informatico dei dati relativi all'importo della riduzione derivante dalla soppressione (disposta dal dl 78/2010) dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Si tratta di cifre complessivamente modeste, ma la complicazione non è da poco, visto che per variare i preventivi occorre passare in consiglio (ma è possibile farlo in sede di verifica degli equilibri e assestamento). Rimane aperta anche la questione della cassa, a causa del ritardo nell'emanazione del dpcm che formalmente approverà il riparto. Problema annoso, ma che quest'anno è aggravato dal fatto che il fondo include anche i circa 3,8 miliardi di rimborsi per i mancati gettiti Imu e Tasi dovuti alle misure di detassazione introdotte dalla legge 208/2015.

Gli istituti scolastici sotto la media nazionale perdono il 10% delle donazioni a favore di altri

School bonus, spunta la tassa

Paritarie: è contro di noi. Salta l'intesa con gli enti locali
EMANUELA MICUCCI

School Bonus discriminatorio per le scuole paritarie. A breve interverrà il Miur per cambiare parte della legge. Ad annunciare la modifica normativa il sottosegretario all'istruzione con delega alla parità Gabriele Toccafondi, in seguito all'allarme lanciato, nei giorni scorsi, dai gestori delle scuole paritarie. «Nei prossimi giorni sarà emanata una circolare che», spiega, «specificherà come l'articolo che prevede la stipula delle convenzioni con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici valga soltanto per le scuole statali e non le paritarie». Sul banco degli imputati l'art. 5 del decreto ministeriale dell'8 aprile scorso, che disciplina lo School Bonus rendendolo operativo, ma che «pare (come sempre) dimenticarsi delle paritarie, quando prevede l'obbligo della convenzione con gli enti locali (proprietà del Miur per le scuole che hanno ricevuto un livello di erogazioni inferiore alla media nazionale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 maggio, in linea con la Buona Scuola che l'ha introdotto (art. comma 145 L. 107/2015), il decreto prevede che un incentivo fiscale per le erogazioni liberali in denaro sia alle statali che alle paritarie fino a 100 euro per realizzare nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Facendo maturare al donante un credito di imposta fino al 65% (poi diventerà del 50%), che viene riconosciuto a persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'imposta. Dunque, possono essere destinatarie dello School Bonus tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione. A partire dal 24 maggio. Il contribuente però dovrà versare la somma non direttamente alla singola scuola, ma a un apposito fondo del Miur di cui nel decreto è indicato direttamente l'Iban. Sarà il ministero a erogarla successivamente per il 90% alla scuola indicata e per il 10% alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie di erogazioni liberali per cifre inferiori alla media nazionale. Un meccanismo che vuole tutelare gli istituti nei territori meno ricchi, ma che penalizza le paritarie. Poiché, spiega la CdO-Foe, «il donante, anche se vuole erogare la liberalità ad una scuola paritaria, deve versare le somme sul conto del ministero dell'istruzione, che è il gestore delle scuole statali e che trasferirà alla scuola destinataria il 90% della donazione. È evidente che tale procedura "frena" di fatto coloro che intendono sostenere le scuole paritarie». Toccafondi ammette il «forte freno alle donazioni» che sarà «quel 10% inserito con un emendamento»: «chi dona ad una scuola non vuole che una parte sia lasciata allo Stato e lo vuole fare dando direttamente alla scuola non ad un Iban del ministero». «Nonostante questi ostacoli», lo School Bonus è «una rivoluzione culturale, perché fin ora a chi donava ad una scuola veniva dato un riconoscimento «morale» e se andava bene una targa, adesso il riconoscimento è anche economico attraverso il credito d'imposta». © Riproduzione riservata Il decreto prevede un incentivo fiscale per le erogazioni liberali in denaro sia alle statali che alle paritarie fino a 100 euro, erogazioni da utilizzare per realizzare nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti

Nei prossimi giorni sarà emanata una circolare che, spiega il sottosegretario Toccafondi, «specificherà che la stipula delle convenzioni con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici vale soltanto per le scuole statali e non le paritarie»

La Consulta bocchia i criteri di Monti sui tagli ai Comuni

Per la Corte, sulla spending di 2,2 miliardi del 2013 gli enti locali andavano consultati

Roma. La Consulta bocchia i criteri con i quali sono stati distribuiti nel 2013 oltre 2 miliardi di euro di tagli ai Comuni. Con la sentenza 129, su ricorso delle amministrazioni di Lecce e Andria, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo decreto di "spending review" del governo Monti (luglio 2012), nel capitolo sui tagli al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo sperimentale per 2 miliardi e 250 milioni, laddove stabiliva che il riparto dei tagli spettava al ministero dell'Interno, attraverso un decreto di natura non regolamentare, e «in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012». Per i giudici costituzionali «il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni», unita «alla mancanza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale e all'individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli artt. 3, 97 e 119» della Costituzione. «Nessun dubbio», osserva la Consulta, «che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere» sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Tuttavia, tale incidenza deve «essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio» e «non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento» delle loro funzioni.

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

30 articoli

Allarme nella City, cede la sterlina. Cameron sfrutta il timore del disastro economico Ma anche la presidente della Federal Reserve teme «significative ripercussioni»

Lo spettro della Brexit agita i mercati

Fabio Cavalerà

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA L'ansia della Brexit agita la City. Gli analisti del Miglio Quadrato lo avevano messo in conto già un mese fa che con l'avvicinarsi del referendum la sterlina sarebbe stata oggetto di forti oscillazioni. Ieri la valuta britannica ha ceduto l'1,1 per cento nei confronti del dollaro e ha toccato la sua peggiore performance da un anno a questa parte. Segnali che sono arrivati sull'onda del sondaggio di YouGov per la rete Itv: 45% dei votanti contro l'Europa e 41 a favore.

Nervosismo e preoccupazione sono il pane quotidiano della piazza finanziaria. E questa insistita volatilità non è un evento inaspettato dagli operatori. Serve più a drammatizzare il dibattito che non a rappresentare il quadro esatto degli schieramenti e delle loro forze reali. A ben guardare le rilevazioni degli istituti di ricerca, come osserva anche il Financial Times, si scopre che la metodologia seguita per testare gli umori dell'elettorato non è poi così scientifica: si tratta di indagini via Internet e si sa che in questo modo l'attendibilità del risultato se non è scarsa poco ci manca.

Però tanto basta per sollevare l'allarme. Non importa che i sondaggi veri su campioni certi, divisi per fasce di età, di professione, di reddito e di residenza, sondaggi che circolano nelle grandi banche, dicano il contrario. Un refole di vento pro Brexit diventa tempesta. Non che il risultato sia scontato. Anzi. Ma non siamo sull'orlo del precipizio. Semmai, dipingere una situazione di gravità ed elettrizzare il mercato sembra funzionale alla strategia adottata da David Cameron. Che ieri ha incassato anche le preoccupazioni di Janet Yellen, capo della Federal Reserve americana, per le «significative ripercussioni» della Brexit sull'economia mondiale.

Downing Street si è messa sulle spalle il peso della campagna anti Brexit. E lo ha fatto usando come leva la prospettiva di un disastro economico prossimo venturo nel caso di strappo con la Ue. Il primo ministro lo ha ripetuto con grande enfasi proprio mentre la sterlina ballava sui mercati: «La Brexit significa piazzare una bomba sotto la nostra economia e il fronte che la sostiene è antidemocratico e sconsiderato». In sostanza, chi invoca l'uscita dall'Europa non ha chiaro che davanti non c'è un futuro più florido ma solo un salto nel buio con pesanti ripercussioni sul fronte industriale, dell'import-export, degli investimenti finanziari. Anche a costo di trovarsi a parlare assieme ad avversari storici (laburisti e verdi) e di sentirsi accusare dagli euroscettici di «usare il linguaggio della sinistra», il leader conservatore sta giocando la carta del «terrore economico» per vincere il referendum. Al suo fianco ha schierato la Banca d'Inghilterra che ha ribadito i pericoli di recessione se dovesse prevalere il no all'Europa. Su questo tasto David Cameron ha insistito nel primo dibattito televisivo e probabilmente vi ritornerà stasera quando sarà impegnato nel confronto a distanza con Nigel Farage dello Ukip. Il quale invece, assieme allo schieramento Brexit, ha scelto di cavalcare l'immigrazione, altro tema sensibile che richiama le attenzioni dell'elettorato più debole. I toni si alzano e i mercati reagiscono. I sondaggi forzano la mano. L'unica certezza è che il risultato dipenderà dall'affluenza. Se sarà bassa cresceranno le probabilità della Brexit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il voto

Il 23 giugno

i cittadini britannici avranno

il diritto

di scegliere con un referendum se la Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) dovrà

o meno restare all'interno dell'Unione Europea David Cameron promise nel 2013 di indire un referendum se avesse vinto le elezioni del 2015

(vinte oltre le aspettative), anche per frenare l'avanzata degli euroscettici dell'Ukip

La parola

Brexit

È l'unione della parola Britain e Exit (uscita). Venne preceduta dalla voce Grexit, coniata dai due analisti Willem Buiters e Ebrahim Rahbari nel 2012 per abbreviare la lunga espressione Greek Euro Area Exit, «uscita greca dall'area euro». In analogia con Grexit, venne formato dapprima Brixit (The Economist , 21 giugno 2012) e poco dopo Brexit per indicare la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Foto: Da destra,

l'ex sindaco

di Londra Boris Johnson,

il ministro

di Giustizia Michael Gove,

il leader della campagna «Leave» John Longworth, Gisela Stuart e Dennis Shaw ad un raduno a Stratford upon Avon

(Getty Images)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il governo

Riforma dei voucher, più tracciabilità anche in agricoltura

Lorenzo Salvia

ROMA È stato sciolto il nodo sull'agricoltura che la settimana scorsa aveva bloccato all'ultima curva il decreto sui voucher, i buoni utilizzati per pagare a ore i lavoratori. La novità del decreto, annunciato ormai da mesi, sta nella tracciabilità dei voucher, con l'obiettivo di limitare truffe e abusi. L'azienda che li usa avrà l'obbligo di mandare all'Inps un sms o una mail con i dati del lavoratore, la data e il luogo della prestazione, al massimo un'ora prima dell'inizio del lavoro. Nella versione bloccata in consiglio dei ministri dal premier Matteo Renzi, questo limite era più elastico per il settore agricolo. Nel testo che entro la settimana dovrebbe essere approvato, invece, l'agricoltura segue le stesse regole degli altri settori, con sms o mail al massimo un'ora prima dell'inizio del lavoro. Ma conserva una piccola eccezione: nel caso di prestazioni più lunghe, due o tre giorni, il lavoro può slittare al massimo di una settimana in caso di cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. Una flessibilità più generosa che però viene bilanciata da altre regole più stringenti che già valgono solo per l'agricoltura: in questo settore i voucher possono essere utilizzati soltanto per far lavorare studenti, pensionati e persone in cassa integrazione.

Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ieri è tornata a chiedere la «cancellazione della normativa sui voucher». Il sindacato sta raccogliendo le firme per un referendum abrogativo sul tema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bankitalia cauta sulla ripresa La crescita si fermerà all'1,1%

Tagliate le stime del Pil per il 2016 e il 2017. Migliora l'occupazione Lavoro Nel 2018 è previsto un calo del tasso di disoccupazione al 10,8%

Andrea Ducci

ROMA Bankitalia rivede al ribasso le previsioni sulla crescita dell'economia italiana. Il taglio degli economisti di Via Nazionale è pari a quasi mezzo punto del Prodotto interno lordo (Pil) per l'anno in corso. Il rallentamento, secondo le proiezioni macroeconomiche della Banca d'Italia, è dovuto a «un più debole andamento dell'economia mondiale». Un quadro che «risente della debolezza dello scenario internazionale, che riflette il rallentamento delle economie emergenti». Il cambio di prospettiva suggerisce così all'istituto centrale di stimare l'aumento del Pil del 2016 pari all'1,1%, anziché all'1,5%, come indicato nel bollettino economico del gennaio scorso. Gli effetti di un rallentamento su scala globale si faranno, del resto, sentire anche nel 2017. Per l'anno prossimo la stima di Bankitalia vira e indica un Pil italiano capace di centrare un balzo dell'1,2%, a fronte della previsione elaborata cinque mesi fa, che indicava un aumento della ricchezza dell'1,4%. Bankitalia specifica che le «valutazioni sono in linea con quelle delle principali istituzioni internazionali». In breve, l'Ocse e la Commissione Ue prevedono per il 2016 una crescita italiana rispettivamente pari all'1% e all'1,1%. Il governo, invece, indica quota 1,2%.

Nelle proiezioni macroeconomiche Bankitalia segnala che sul versante italiano «il Pil è aumentato dello 0,3% nel primo trimestre, con un lieve rafforzamento rispetto alla fine del 2015». Un dato che Via Nazionale ritiene possa ripetersi nel secondo trimestre dell'anno.

Su scala internazionale la crescita sarà supportata più che altro dalle «condizioni monetarie espansive, dall'orientamento della politica fiscale e dal permanere del prezzo del petrolio su livelli bassi». Stante il rallentamento dell'economia mondiale la domanda interna in Italia troverà ausilio nell'accelerazione dei consumi, nella ripresa degli investimenti e nelle spese sostenute grazie agli incentivi per i beni strumentali introdotti nell'ultima legge di Stabilità. «Il progressivo consolidamento dell'attività economica e gli interventi a sostegno delle domanda di lavoro», spiega l'analisi, contribuiranno a rafforzare l'occupazione, tanto da stimarne una crescita del 2% entro il 2018. Gli economisti del governatore Ignazio Visco evidenziano inoltre che il «miglioramento delle prospettive occupazionali stimolerebbe anche l'offerta di lavoro, che crescerebbe di mezzo punto percentuale cumulativamente nel prossimo triennio». Il tasso di disoccupazione dovrebbe perciò portarsi a quota 10,8% nel 2018, diminuendo così di un punto percentuale rispetto alla disoccupazione del 2015.

La nota di Bankitalia contiene, infine, i dati sul costo della vita: l'aumento dell'inflazione è previsto allo 0,9% nel 2017 e all'1,5% nel 2018. Per l'anno in corso l'indice dei prezzi al consumo resterà invariato.

Ieri il ministero dell'Economia ha reso noto che il valore delle entrate nei primi quattro mesi dell'anno è cresciuto dell'1,7%, per un totale di 121,79 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le previsioni Fonte: Fmi; Previsioni di Primavera Commissione Ue d'Arco Le stime di crescita del Pil in Italia Il deficit e il debito in Italia Governo DEFICIT/PIL DEBITO/PIL FMI Commissione Ue 1,1% 1,1% 1,2% 1,25% 1,3% 1,4% 2016 2017 2016 2017 Bankitalia 1,1% 1,2% Commissione Ue -2,4% 132,7% Fmi -2,7% 133% Governo -2,3% 132,4% Commissione Ue -1,9% 131,8% Fmi -1,6% 131,7% Governo -1,8% 130,9%
Indice delle Borse Dati di New York aggiornati alle ore 20:00 FTSE MIB 17.625,00 0,74% é Dow Jones 17.927,87 0,68% é Nasdaq 4.529,51 0,44% é S&P 500 2.108,39 0,44% é Londra 6.273,40 1,03% é Francoforte 10.121,08 0,18% é Parigi (Cac 40) 4.423,38 0,04% é Madrid 8.823,50 0,25% é Tokyo (Nikkei) 16.580,03 -0,37% é 1 euro 1,1349 dollari 1,75% é 1 euro 121,5800 yen 0,09% é 1 euro 0,7872 sterline 1,86% é 1 euro 1,1051 fr.sv. 0,01% é Titolo Ced. Quot. 06-06 Rend. eff. netto% Btp 15-15/10/18 0,300%

100,73-0,05 Btp 16-01/06/21 0,450% 100,00 0,39 Btp 99-01/05/31 6,000% 153,29 1,31 Btp 16-01/03/47
2,700% 103,25 2,22 SPREAD BUND / BTP 10 anni: 131p.b. Cambi Titoli di Stato

1 per cento

la diminuzione del tasso di disoccupazione previsto entro il 2018, secondo le stime indicate ieri dalla Banca d'Italia

0,9 per cento

la stima dell'inflazione. Nel 2016 il costo della vita secondo gli economisti di Via Nazionale resterà invariato

Le analisi

L'Istituto di Via Nazionale ha aggiornato le stime sulla crescita dell'economia nel 2016 e nel 2017. La ricchezza italiana registrerà quest'anno un aumento inferiore dello 0,4% rispetto a quanto indicato da Bankitalia nel bollettino economico del mese di gennaio. Previsioni al ribasso anche per il 2017 e, soprattutto, inferiori a quelle del governo che per il 2016 indica il Pil in crescita dell'1,2%, mentre l'Ocse stima la crescita all'1%. Il motivo principale del ritocco all'ingiù è dovuto al rallentamento dell'economia mondiale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Verso la «stabilità». Si riparte con decreto competitività e correzioni al Jobs act - Il Governo orientato a proseguire sulla rotta già tracciata ma dando priorità assoluta a crescita e a un Fisco più leggero ROMA

Nell'agenda taglio tasse, famiglia e pensioni

LE OPZIONI SUL TAVOLO Certo il taglio dell'Ires. Altre due ipotesi allo studio: taglio strutturale del cuneo o prima sforbiciata all'Irpef. Il nodo degli 80 euro ai pensionati
Marco Rogari

Si riparte dal decreto competitività, pilastro portante del pacchetto Finanza per la crescita, e dalle misure di perfezionamento della riforma del lavoro già in rampa per uno dei prossimi Consigli dei ministri. Ma con lo sguardo alla legge di bilancio autunnale con il suo carico di interventi in chiave crescita, a partire da quelli sulla riduzione del carico fiscale per imprese e famiglie. Non si profila, almeno per il momento, uno stravolgimento dell'agenda economica di Palazzo Chigi dopo il risultato della prima tornata delle amministrative, del quale lo stesso Matteo Renzi si è dichiarato insoddisfatto. Ma non è da escludere che il premier possa cercare di rendere ancora più marcato il solco già tracciato da mesi per proseguire in modo visibile, compatibilmente con gli spazi di finanza pubblica disponibili, con il percorso di riduzione della pressione fiscale e per dare "appeal" agli interventi in favore delle famiglie numerose. Il tutto tentando di chiudere, in vista della manovra autunnale, la partita sulla flessibilità in uscita per le pensioni. E con il nodo tutto da sciogliere dell'estensione degli 80 euro a almeno una parte dei pensionati. Il passaggio chiave dell'agenda economica resta, dunque, la prossima legge di stabilità nella sua nuova versione post-riforma del bilancio. Che, tra l'altro, renderà obbligatoria e permanente la spending review. Alla "fase 3" della revisione della spesa sta già lavorando il commissario Yoram Gutgeld. Anche perché proprio dalla spending, dalla revisione delle tax expenditure dai nuovi interventi di contrasto all'evasione, a partire dalla "voluntary bis", dovrà arrivare la dote per i nuovi tagli alle tasse e per il pacchetto famiglia. Le risorse per disinnescare completamente le clausole di salvaguardia fiscali (Iva in primis) dovrebbero invece arrivare in parte dal perseguimento dell'obiettivo di deficit 2017 all'1,8% (contro l'1,1% indicato in autunno) e per la fetta residua da interventi una tantum (compresi quelli riconducibili alla lotta all'evasione). Un quadro che potrebbe cambiare nell'eventualità in cui a ottobre il Governo potesse utilizzare ulteriori margini di flessibilità per la finanza pubblica sempre con il preventivo ok di Bruxelles. Tornando alla riduzione delle tasse, come già di fatto ribadito dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il taglio di tre punti dell'Ires sulle imprese è da considerare certo, visto anche che è già inglobato nei saldi di finanza pubblica. Questa misura sarà accompagnata da un ulteriore intervento. Due le opzioni sul tavolo: un taglio strutturale del cuneo di 4-6 punti sui nuovi assunti a tempo indeterminato o una prima sforbiciata alle aliquote Irpef, che però, senza poter contare su ulteriore flessibilità, avrebbe un impatto non superiore ai 3 miliardi. C'è poi l'incognita dell'estensione degli 80 euro ai pensionati. Anche con un intervento di tipo "selettivo", limitato in una prima fase solo ad alcune fasce di pensionati, sarebbero necessari almeno 1,5 miliardi. Non a caso il ministro Padoan ha fatto notare che gli spazi di finanza pubblica utilizzabili non si presentano molto ampi. Altri 500-600 milioni dovranno essere destinati al piano per rendere flessibili le uscite verso la pensione per gli over 63 (la cosiddetta Ape). Su questo fronte il Governo cercherà di trovare una soluzione il più condivisa possibile con i sindacati, pur riservandosi l'autonomia della scelta finale. Ma il confronto dovrebbe entrare nel vivo solo dopo i ballottaggi. Il piano dovrebbe entrare nella prossima «Stabilità» così come una parte del pacchetto Finanza per la crescita. Che dovrebbe comunque essere anticipato entro la fine di giugno da un decreto competitività.

L'ANALISI

Azionare la leva degli investimenti

Dino Pesole

Per l'anno in corso, decimale in più o in meno, non ci si sposterà di molto dall'1% di crescita. E per centrare l'obiettivo sarà comunque necessaria un'accelerazione nel secondo semestre. Rispetto allo 0,8% del 2015 è un piccolo passo in avanti, ma piccolo appunto. La conferma viene dai dati di Banca d'Italia, che in sostanza si allineano alle più recenti stime della Commissione Ue e del Fmi: la ripresa procede a ritmi lenti. «Sta accelerando - ha assicurato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan sabato scorso parlando al Festival dell'Economia di Trento - e nel 2017 sarà più elevata rispetto a quest'anno». È lo stesso Padoan a ricordare che il tutto avviene «in un contesto di oggettivo rallentamento dell'economia internazionale», sul quale ben poco possiamo incidere. Si può invece fare di più sul versante degli interventi di politica economica dirette a sostenere la domanda interna, così da puntare nel 2017 a un ritmo di crescita decisamente più sostenuto rispetto all'1,2% stimato dalla Banca d'Italia sia per il prossimo anno che per il 2018. Le riforme strutturali, certo, il cui impatto non è immediato ma - lo auspica Padoan - «crescente nel tempo», e comunque fondamentali per far virare in positivo la fiducia e le aspettative di famiglie e investitori. Azione di riforma che ora dovrà comunque mostrare di sapere reggere alla prova di un risultato amministrativo che, al primo turno, non premia la coalizione di governo. Per quel che riguarda gli investimenti, si può e si deve spingere sull'acceleratore. Anche in questo caso, l'effetto "moltiplicatore" sulla crescita potenziale può non essere immediato, ma se la leva viene azionata tempestivamente i risultati non dovrebbero mancare. Spinta ai consumi e agli investimenti per provare a stimolare la dinamica dei prezzi che resta piatta, come conferma Bankitalia. Ed è l'altra grande questione che pesa sull'attuale ciclo economico, anche per gli effetti diretti sul percorso di riduzione del debito. Il fattore tempo non è da sottovalutare. Nelle raccomandazioni messe a punto dalla Commissione europea il 18 maggio si osserva in proposito che la «deviazione temporanea» dello 0,25% dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine (è la clausola di flessibilità sugli investimenti) è concessa ma a una condizione: che l'Italia «realizzi adeguatamente gli investimenti previsti. La Commissione effettuerà una valutazione ex post, per verificare quale sia l'importo effettivo della spesa nazionale per progetti di investimento cofinanziati». Flessibilità Ue a parte (le indicazioni di Bruxelles non paiono perentorie), la leva degli investimenti è decisiva per accrescere il livello di produttività del nostro Paese, questione prioritaria se si considera - come ha ribadito Padoan - che in tre anni abbiamo perso dieci punti di Pil.

Presidente Inps

Boeri: in Italia pensioni basse come i salari

Le pensioni sono basse in Italia «come sono bassi i salari, soprattutto dopo tanti anni di crisi». Lo ha spiegato ieri il presidente dell'Inps, Tito Boeri, intervistato a Repldee. L'economista ha però invitato a considerare il reddito complessivo quando si parla di pensioni: «È molto importante ragionare di reddito pensionistico complessivo: ogni 3 pensionati abbiamo 4 pensioni» ha spiegato, aggiungendo poi che un'altra valutazione andrebbe fatta sulla durata dei trattamenti: «Altra cosa è tenere conto - ha detto - da quando le pensioni vengono percepite». Rispondendo alle domande sul quadro della nostra previdenza, Boeri ha parlato della ricongiunzione onerosa, «un istituto iniquo» ha affermato, che penalizza proprio le persone che cambiano lavoro. Nella proposta avanzata un anno fa l'Inps tra l'altro ha proposto una semplificazione delle ricongiunzioni. E sempre in materia di mobilità Boeri ha infine indicato l'utilità che in Europa ci si doti di un «numero unico di sicurezza sociale», una forma di riconoscimento di identità per rendere più semplice i controlli nello spostamento tra Paesi nel caso, ad esempio, di una persona che prenda il sussidio di disoccupazione in un Paese e lavori in un altro.

Fisco. Nei primi 4 mesi del 2016 gettito tributario a 121,8 miliardi: aumentano sia le imposte dirette che quelle indirette ROMA

Le entrate salgono dell'1,7%, boom dell'Iva: +10%

LOTTA ALL'EVASIONE Gli incassi da ruolo fanno registrare una crescita dell'1,3% raggiungendo quota 2,7 miliardi di euro: più recuperi sulle tasse auto
Giovanni Parente

Le entrate tributarie sia da imposte dirette che indirette continuano a mostrare un andamento con il segno positivo. Il confronto tra gennaio e aprile di quest'anno e lo stesso periodo 2015 fa segnare un aumento dell'1,7% (corrispondente a poco più di 2 miliardi) con un valore complessivo che tocca quota 121,8 miliardi di euro. Resta forte la spinta dell'Iva, da cui l'Erario incassa il 10% in più nel confronto con l'anno precedente, ossia 3 miliardi di euro. Merito tutto degli scambi interni e in particolar modo dello split payment, ossia il meccanismo in base al quale sono le pubbliche amministrazioni a versare l'imposta per beni e servizi che hanno acquistato dalle imprese. Naturalmente vale la pena ricordare che il dato non tiene in considerazione le successive richieste di rimborso che potrebbero essere presentate dagli operatori privati. Come ricorda il Mef in una nota diffusa ieri, ad aprile si è verificata una flessione del gettito dell'acconto 2016 dell'imposta di bollo determinata dalla diversa modalità di calcolo. Inoltre mancano all'appello anche le entrate da canone Rai, che da quest'anno sarà riscosso nella bolletta elettrica a partire da luglio. Neutralizzando gli effetti sul gettito dei versamenti dell'imposta di bollo e di quelli del canone televisivo, l'aumento delle entrate tributarie sarebbe stato pari al 4,9 per cento. Scendendo nel dettaglio delle imposte dirette, l'Irpef fa segnare nel primo quadrimestre 2016 una crescita del 3,9% (2,2 miliardi di euro) per effetto principalmente delle ritenute da lavoro dipendente del settore privato (+ 7,5% paria 1,9 miliardi). Il merito in questo caso è sia delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) sul versamento delle imposte che prevedono l'indicazione dell'Irpef al lordo delle compensazioni effettuate, sia dell'incremento delle ritenute d'acconto sui bonifici per spese di risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie (la crescita è di 172 milioni di euro corrispondente a un 37,9% in più). In frenata sia le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-51,6%) sia la sostitutiva sul valore relativo dei fondi pensione (la riduzione è di 428 milioni di euro corrispondente a un - 38,8%) a causa della caduta dei rendimenti dei prodotti finanziari oggetto di investimento delle quote dei fondi pensione. Tra le indirette va segnalato il buon andamento della tassazione sui giochi che, tra tutte le voci in cui si articola il prelievo, fanno segnare una crescita del 13,5% (+ 540 milioni di euro). Capitolo lotta all'evasione. Nel complesso gli incassi da ruolo fanno registrare una crescita dell'1,3%, raggiungendo quota 2,7 miliardi nel quadrimestre considerato. Il merito è attribuibile di gran lunga ai controlli relativi a imposte indirette, dove spicca l'incremento del 17,9% (da 879 milioni a poco più di un miliardo) per l'Iva e del 42,1% sulle tasse automobilistiche. Infine un primo sguardo su maggio in cui le entrate complessive (erariali e locali) risultanti dagli F24 al netto delle compensazioni d'imposta mostrano una tendenza in crescita di poco più di 5 miliardi di euro (+3,9%).

Il confronto Iva 833 1,8 1,8 1,7 Ires di cui: Irpef di cui: Registro 912 9,5 Totale imposte dirette Fonte: Elaborazioni su dati Mef Sostitutiva sui redditi, ritenute su interessi e altri redditi di capitale 64.448 65.629 64.448 65.629 119.754 121.794 Totale imposte indirette Totale entrate tributarie Accisa sui prodotti energetici, gas ed energia elettrica Gennaio-Aprile 2015 2016 Var. % 56.469 58.684 3,9 3.541 2.759 -22,1 1.397 1.552 11,1 29.020 32.021 10,3 8.970 9.649 7,6 L'andamento delle entrate tributarie. In milioni di euro

Credito. Pubblicate ieri le nuove linee guida sull'ammissibilità degli strumenti di capitale At1 e At2

Banche, sui bond la Bce offrirà un parere preventivo

Marco Ferrando

Prevenire è meglio che curare. Soprattutto quando di mezzo ci sono importanti strumenti di capitale - cioè i bond Additional Tier 1 e Additional Tier 2 - emessi dalle banche, per di più in tempi di bail in. Così si spiegano le nuove linee guida emesse ieri dalla Banca centrale europea destinate a regolare l'ammissibilità di queste particolari categorie di capitale, in passato più volte diventate oggetto del contendere tra il Regolatore e i singoli istituti per via delle diverse normative che li regolano nei singoli Paesi. Trattandosi di capitale, serve certezza. Anche perché il capitolo Additional Tier 1 e Additional Tier 2 valeva circa 40 miliardi a fine 2015 per le prime 140 banche italiane, pari al 18% del totale dei mezzi propri: nel dettaglio, risultavano in essere 6 miliardi di At1 e 32 di At2. Ma le modalità di emissione sono molteplici, e così Francoforte punta a prevenire il problema di eventuali asimmetrie interpretative introducendo una sorta di parere preventivo sulle emissioni: «Senza recare pregiudizio alla valutazione ex post, si incoraggia l'instaurazione di un dialogo informale su aspetti specifici dei singoli strumenti di capitale tra i rappresentanti del soggetto interessato e il Gruppo di vigilanza pertinente prima dell'emissione, in particolare se uno strumento presenta caratteristiche nuove o complesse», scrive Francoforte. In pratica, si auspica un «dialogo informale», che «non comporta l'approvazione (esplicita o implicita) di uno strumento né la conferma della sua ammissibilità quale elemento di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2», ma che dovrebbe consentire di prevenire errori macroscopici ed eventuali discussioni a cose fatte (cioè a bond emessi). Continua a pagina 34

Non solo: la Bce, si legge nel documento pubblicato ieri (e quindi già in vigore), ha anche «la facoltà di svolgere in qualsiasi momento una valutazione ex post degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2», compresi quelli già emessi e quindi attualmente computati nel capitale delle banche. Un passaggio, questo, che ieri ha destato qualche preoccupazione negli istituti, nel timore che possa partire una verifica a tappeto dei titoli in essere: opzione scongiurata, riferiscono fonti della Vigilanza contattate da Il Sole 24 Ore, dal momento che tutti i titoli At1 e At2 attualmente sul mercato sono stati già oggetto di autorizzazione da parte dei singoli team congiunti. Per il resto, le indicazioni pubblicate ieri disciplinano la procedura da eseguire subito dopo l'emissione: ogni banca, in particolare, dovrà specificare alla Vigilanza le ragioni dell'operazione e come essa si inserisce nel piano di funding dell'istituto. Il tema, d'altronde, è chiave sia per le banche che per gli investitori, entrambi alle prese con le nuove regole sul bail-in che hanno sottoposto a uno shock il mercato obbligazionario del credito. Proprio ieri, come puntualmente enfatizzato da Bloomberg, gli ultimi dati di Banca d'Italia hanno rivelato che la quota di titoli obbligazionari delle banche in mano ai risparmiatori è scesa ai minimi dal 2000, «privando gli istituti di una fonte economica di finanziamento». Nel dettaglio, gli investimenti in bond bancarie da parte della clientela retail è scesa a quota 187 miliardi di euro a fine 2015, contro i 252 miliardi di un anno prima; il crollo ha portato al 29% la quota dei bond sul funding totale delle banche.

LO STOCK

A fine 2015 i bond bancari nelle mani dei risparmiatori hanno toccato i minimi dal 2000 - Oggi valgono il 29% del funding di settore

Foto: .@marcoferrando77

ASSEGNAZIONI

Su Iva e leasing Fisco in fuorigioco

Raffaele Rizzardi

U pagina 45 pLa circolare 26/E del 1° giugno sulla assegnazione o estromissione dei beni di impresa era molto attesa per le regole di applicazione dell' imposta sul valore aggiunto, in quanto il tema era diversamente trattato nelle precedenti norme agevolative, quando occorreva fare riferimento al valore normale (ivi compreso quello catastale), cioè ad una quantificazione svincolata dal criterio del prezzo di acquisto o di costo. La norma agevolativa attualmente in vigore non si occupa volutamente dell'imposta sul valore aggiunto, per una doppia ragione: concedere agevolazioni in tema di Iva avrebbe richiesto l'accordo della Commissione europea, mentre il tema della base imponibile per le estromissioni e le assegnazioni ai soci era stato riscritto nel 2009, con l'articolo 13, comma 2, lettera c) della legge Iva, che fa ora riferimento al prezzo di acquisto o di costo, "misurato" nel momento in cui il bene esce dalla sfera di impresa. La circolare si sofferma per la prima volta su questa nozione, che non aveva mai formato oggetto di chiarimenti ufficiali (il documento più significativo era stata la circolare Assonime n. 42 del 13 ottobre 2009), ponendo in evidenza il riferimento ai valori storici, che devono però tener conto di eventuali migliorie e del deperimento del bene. In questo contesto la maggior aspettativa dei contribuenti aveva ad oggetto le regole di calcolo di questa base imponibile relativamente agli immobili "riscattati" dal leasing, che avevano cioè formato oggetto dell'opzione di acquisto prevista contrattualmente. Sino a tale momento non sarebbe nemmeno stato possibile procedere all'esclusione del bene dalla sfera di impresa, in quanto la titolarità non è ancora del contribuente. I temi da affrontare erano due: e il concorso meno dei canoni periodici alla base imponibile; e la decorrenza del decennio di osservazione per la rettifica del pro-rata, ex articolo 19-bis2 legge Iva, che poteva essere collocata nella data di acquisizione del bene, quando cioè la società di leasing lo aveva messo a disposizione (dopo la fine lavori nel leasing ad aedificandum) piuttosto che nel giorno di esercizio dell'opzione di acquisto. L'agenzia delle Entrate ha fatto la scelta "più fiscale", includendo tutti i canoni nella base di calcolo dell'Iva da assegnazione od estromissione, senza precisare la rilevanza o meno a tale effetto della componente finanziaria della rata. Sul tema si deve auspicare che la risposta a questa limitata incertezza sia nel senso di espungere dai canoni la componente finanziaria, che non avrebbe concorso al costo di acquisto nel caso in cui l'operazione fosse stata finanziata con un prestito e non con il ricorso al leasing. Altra scelta fiscale è stata quella di indicare la data del "riscatto" come termine di decorrenza del decennio di rettifica nel caso di estromissione od assegnazione esente, cosa attualmente possibile anche negli immobili strumentali per natura. Prendiamo atto di queste due scelte dell'amministrazione finanziaria, ma dobbiamo osservare che sono assolutamente incompatibili. Delle due l'una: o il leasing è una prestazione di servizi quando si pagano i canoni ed è un acquisto del bene solo dopo il riscatto, e allora si calcola il decennio da questa data, ma il corrispettivo è solo quello finale, senza tener conto dei canoni; o il leasing è assimilato ad una cessione di beni, in quanto - come dice l'articolo 14 della direttiva 2006/112/Ce - trasferisce il potere di disporre di un bene materiale come proprietario (tanto più che tutti i rischi passano all'utilizzatore), ma allora il decennio di osservazione per la rettifica deve decorrere dall'entrata in funzione del bene (articolo 19-bis2. comma 4). Oltre a tutto l'Agenzia aveva dato una risposta in questo senso nella risoluzione 178/E del 9 luglio 2009, parlando della rettifica del pro-rata nel caso di operazioni straordinarie con società aventi diverso regime di detrazione. E anche recenti sentenze della Cassazione, come la n. 20951 del 16 ottobre 2015 ribadiscono l'identità della sostanza economica tra acquisto del bene e l'acquisizione in leasing all'inizio e non alla fine del contratto.

Dopo le scelte della Cassazione i professionisti non pagano più l'Irap?

LA PAROLA CHIAVE

Leasing 7 La locazione finanziaria è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico: di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale ovvero di un bene di consumo; di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per una cifra pattuita, di norma inferiore al valore di mercato del bene.

La crisi economica. Il coefficiente di riduzione dei compensi stimati non è più uguale per tutti all'8%

Sconti differenziati per i pagamenti in ritardo

Mario Cerofolini

Correttivi per i ritardati pagamenti dei professionisti con nuova funzione di calcolo per il 2015. Cambia, da quest'anno, la formula matematica prevista per misurare l'effetto crisi connesso con la ritardata percezione degli incassi negli studi professionali, dove la funzione compenso di Gerico (Gestione dei Ricavi o Compensi) è basata sul numero degli incarichi. Secondo la nuova impostazione, il coefficiente di riduzione dei compensi stimati si presenta ora differenziato per ciascun singolo studio di settore e non più come era previsto per gli anni scorsi pari alla percentuale uguale per tutti dell'8% (rimasta peraltro invariata dal 2009 al 2014). In particolare il coefficiente previsto viene ora determinato secondo l'aliquota stabilita dal sub allegato 1L del decreto ministeriale 16 maggio 2016 (si veda la tabella in alto). In pratica la riduzione calcolata dal correttivo in questione viene ora individuata moltiplicando il compenso puntuale stimato da Gerico (l'analisi tradizionale prima dei correttivi anticrisi) per l'apposito coefficiente stabilito dal citato decreto ministeriale. Il tutto va poi ulteriormente rapportato in funzione della percentuale dei compensi parziali incassati comparati in relazione al totale di quelli percepiti nel corso del periodo d'imposta (si veda colonna Qpp in tabella). L'ulteriore differenza rispetto allo scorso anno è che per soli tre studi di settore (notai, revisori contabili e commercialisti/consulenti del lavoro) su 12 è prevista ancora l'indicazione delle percentuali per il ritardato incasso dei compensi nel quadro T; per i restanti nove studi i dati vengono infatti reperiti direttamente dall'applicativo nel quadro D dei dati extracontabili del modello dove vanno indicate proprio le percentuali degli incassi parziali percepiti nell'anno. In questi casi quindi, si rileva come venga meno l'esigenza di dover compilare proprio il quadro T del modello, i cui campi sono tradizionalmente destinati all'indicazione dei dati necessari al calcolo dei correttivi congiunturali individuali. Ulteriormente si segnala che, di questi nove studi di settore per cinque di essi rilevano tutte le diverse tipologie di attività indicate nel quadro D, mentre per i rimanenti quattro studi rilevano solo alcune attività espressamente indicate nell'apposita nota metodologica allegata al decreto. L'analisi dei dati esposti nella tabella qui a fianco testimonia che per alcune attività la percentuale si presenta certamente superiore rispetto allo scorso anno (architetti pari al 14,47%, geometri 14,05% e ingegneri 12,69%), per altri invece la stessa scende significativamente (commercialisti, consulenti del lavoro e revisori contabili pari a circa il 4 per cento). Va ricordato, inoltre che, anche il correttivo in questione si attiva solo in caso di esito complessivo di "non congruità" dello studio di settore. Tuttavia occorre precisare che, nel caso in cui tutti gli incarichi vengano percepiti interamente nel corso del periodo d'imposta, ovvero quando la percentuale degli incassi parziali sul totale è pari a zero, il correttivo in questione non opera e nessuna riduzione sul compenso originario stimato viene così prevista anche in caso di non congruità. Infine si segnala che, per gli altri 12 studi di settore del comparto professionisti, la cui funzione compenso non è calcolata con la metodologia cd "a repertorio" il calcolo del correttivo individuale è invece determinato, come per lo scorso anno sul "modello imprese", ossia in funzione di un'apposita formula che misura la contrazione dell'efficienza produttiva rispetto al triennio precedente (anni 2012-2013-2014).

NIENTE QUADRO T

Per nove studi su 12 i dati sono reperiti direttamente dall'applicativo nel quadro D relativo alla tipologia di attività esercitata

Studi di settore. Anche le modifiche a livello territoriale non contribuiscono a diminuire il risultato richiesto ai lavoratori autonomi

Gerico, aiuti ridotti ai professionisti

Correttivi meno generosi - Uniche eccezioni per ingegneri, periti industriali e geometri
Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Correttivi congiunturali di settore a esaurimento per i professionisti con funzione compenso basata sul numero degli incarichi. Da quest'anno lo specifico correttivo anticrisi si applica solo per sei dei dodici studi di settore previsti. In tre casi gli elementi di riduzione elaborati si presentano inferiori rispetto a quelli in vigore per il 2014, e solo in tre ipotesi (ingegneri e periti industriali in maniera più marcata e geometri in modo più attenuato) sarà possibile beneficiare di uno sconto più elevato sul risultato finale elaborato dall'applicativo. È questo l'effetto previsto per le attività professionali "a repertorio" dai nuovi correttivi elaborati dal decreto ministeriale del 16 maggio scorso che contiene le note metodologiche e le regole di funzionamento dei correttivi anticrisi applicati al periodo d'imposta 2015. L'analisi congiunturale Il correttivo in questione è stato elaborato, anche per quest'anno, con la specifica finalità di cogliere l'effetto relativo alla riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali correlata alla situazione di crisi economica. Quel che cambia rispetto al 2014, come si può apprezzare dall'analisi della tabella in pagina, è l'impatto dei correttivi sulla funzione elaborata dal software Gerico, il cui andamento rispetto allo scorso anno sembra riflettere la volontà di una progressiva regressione dell'effetto di questi elementi di riduzione sulla funzione elaborata dall'applicativo. Si tratta, in realtà, di un effetto generalizzato, previsto anche per gli altri correttivi applicabili al mondo delle imprese, il cui impatto ordinariamente si presenta meno incisivo rispetto a quello degli anni scorsi. Questo perché la misurazione delle conseguenze della crisi, secondo le intenzioni dei tecnici della Sose (Soluzioni per il sistema economico pubblico e privato) e dell'agenzia delle Entrate, dovrebbe venire colta direttamente dallo studio di settore revisionato, i cui risultati sono stati elaborati prendendo a base anni sempre più recenti già di per sé contraddistinti dalla crisi e quindi in grado di riflettere in maniera più fedele il reale andamento economico. Il funzionamento Per quel che riguarda il meccanismo di calcolo del correttivo di settore per le 12 attività professionali che applicano la funzione compenso basata sul numero degli incarichi, lo stesso determina un valore di riduzione dei compensi stimati da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità (ante correttivi) per il coefficiente correttivo congiunturale di settore individuato per lo specifico studio di settore. Dall'analisi della tabella a fianco spicca il risultato elaborato per ingegneri e periti industriali, il cui correttivo aumenta significativamente rispetto allo scorso esercizio dimostrandosi peraltro in netta controtendenza rispetto a quello previsto per gli altri studi professionali il cui impatto è come già sopra segnalato in diminuzione se non addirittura nullo rispetto allo scorso anno. Gli altri studi professionali Per quanto riguarda invece i correttivi individuali degli altri 12 studi il cui modello applicativo è tarato sulla falsariga di quello delle imprese, il meccanismo di funzionamento non è diverso, ma i coefficienti di riduzione studiati dal decreto agiscono a livello di singolo cluster e quindi mutano a seconda della tipologia professionale anche all'interno dello stesso studio di settore. Ai professionisti in questione a differenza degli altri si applicano anche specifici correttivi territoriali, destinati ad amplificare e differenziare a seconda dell'area geografica di appartenenza del lavoratore autonomo l'effetto dei correttivi di settore. Dal punto di vista pratico anche in questo caso si tratta di correttivi dall'impatto molto contenuto. I correttivi sugli indici Novità assoluta di quest'anno è invece l'introduzione dei correttivi per gli indicatori di coerenza economica. Si tratta di elementi di riduzione che agiscono sull'esito dei predetti indici correggendo la stima iniziale elaborata da Gerico al ribasso al fine di cogliere l'andamento congiunturale del singolo indicatore connesso alla situazione di crisi economica. Tali correttivi sono stati elaborati sia per le imprese che per i professionisti. In quest'ultimo caso i correttivi più significativi riguardano quelli previsti per gli indicatori:

«Margine del professionista» segnatamente per ingegneri e periti industriali e «Rendimento lordo per addetto» per attività letterarie e teatrali ed ancora una volta per gli ingegneri.

AL DEBUTTO

Primo anno peri «ritocchi» collegati agli indicatori di coerenza economica: l'effetto è visibile sul margine e sul rendimento per addetto

I correttivi per categoria 0 0 0 0 0 0 Qpp 710 710 -710 -90 Coeff. -0,0699 -0,0873 -0,0895 -0,0777 -0,0743 -0,1269 -0,1405 -0,0779 -0,0417 -0,047 -0,0641 -0,1447 3.450 2.010 1.930 1.870 1.170 -3.450 -2.010 -350 -1.930 -1.870 9.170 -1.170 4.740 -1.170 Compensi stimati Importo riduzione Notaio (WK01U) Geologo (VK29U) Avvocato (YK04U) 7 Notaio (WK01U) Geometra (YK03U) Architetto (YK18U) Agronomo (WK25U) 7 Geologo (VK29U) Ingegnere (WK02U) 7 Avvocato (YK04U) 4.630 4.280 4.630 13.800 1.260 1.970 1.160 1.070 1.400 6.140 3.710 2.540 7 Geometra (YK03U) 7 Architetto (YK18U) Agrotecnico (WK24U) 7 Agronomo (WK25U) 7 Ingegnere (WK02U) 7 Agrotecnico (WK24U) Periti industriali (WK17U) Revisori contabili (WK06U) 7 Periti industriali (WK17U) 7 Revisori contabili (WK06U) Studi di ingegneria integrata (WK23U) Anno d'imposta 2014 2015 Differenza 15/14 0,6 100.000,00 - 5.238,00 0,6 100.000,00 - 4.194,00 0,6 100.000,00 - 5.370,00 0,6 100.000,00 - 4.662,00 0,6 100.000,00 - 4.458,00 0,6 100.000,00 - 7.614,00 0,6 100.000,00 - 8.430,00 0,6 100.000,00 - 4.674,00 0,6 100.000,00 - 2.502,00 0,6 100.000,00 - 2.820,00 0,6 100.000,00 - 3.846,00 0,6 100.000,00 - 8.682,00 7 Studi di ingegneria integrata (WK23U) Commercialisti e consulenti del lavoro (YK05U) 7 Commercialisti e consulenti del lavoro (YK05U)

L'EFFETTO DEL CORRETTIVO CONGIUNTURALE DI SETTORE L'EFFETTO DEL CORRETTIVO CONGIUNTURALE INDIVIDUALE La tabella evidenzia l'impatto del correttivo congiunturale di settore sugli studi di settore dei professionisti che applicano la funzione di compenso basata sul numero degli incarichi. Gli esempi sono costruiti ipotizzando un compenso stimato di 100mila euro, valido per tutti, sia per l'anno d'imposta 2014 che per il 2015 sui quali sono stati applicati i coefficienti previsti dai decreti. La differenza con segno negativo rappresenta il minore effetto del correttivo (=), viceversa il segno positivo contraddistingue un miglioramento (=) : in generale salvo rari casi il correttivo 2015 è meno "generoso" di quello sul 2014. Gli studi di settore evidenziati sono stati revisionati per l'anno d'imposta 2015 e, pertanto, nell'analisi complessiva andrà poi considerato anche l'effetto delle revisioni sui compensi base. La tabella evidenzia l'impatto del correttivo congiunturale individuale (cosiddetto «correttivo per ritardati pagamenti») per professioni che applicano funzione compenso basata sul numero incarichi. Gli esempi sono costruiti ipotizzando un compenso stimato di 100mila euro (colonna 3) e una percentuale di incassi parziali sul totale degli incarichi dell'anno (colonna 2) pari al 60% per tutti. La prima colonna evidenzia invece il coefficiente che quest'anno è variabile da studio a studio mentre lo scorso anno era pari all'8% per tutti. La seconda colonna evidenzia il coefficiente "Qpp" ovvero il rapporto tra percentuale compensi con incassi parziali totali compensi che viene ipotizzato paria 60/100 per tutti gli studi. L'effetto riduzione che appare in Gericò è ottenuto dal prodotto delle prime tre colonne ed evidenzia un impatto diverso a seconda del tipo di attività considerata.

Importazioni. Il beneficio, previsto dal Dpr 633/1972, consente di evitare il rischio di una doppia imposizione sul servizio/PAGINA A CURA DI Matteo Balzanelli Massimo Sirri FOCUS

Spese di trasporto in salvo dall'Iva

Spazio alla non imponibilità se l'importo è assoggettato a imposta in dogana
Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Per i trasporti relativi a beni importati in Italia, il vettore nazionale può emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se prova che questi sono stati dichiarati in dogana e hanno assolto l'imposta a norma dell'articolo 69 del Dpr n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede che la base imponibile del tributo sia rappresentata dal valore doganale delle merci, aumentato dei diritti doganali e delle spese d'oltreo fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Ue che risulta dai documenti di trasporto. Il valore dei beni da dichiarare in dogana, a sua volta, si determina in base al Regolamento Ue n. 952/2013, contenente il nuovo codice doganale dell'Unione - Ccd - in vigore dal primo maggio 2016, il quale dispone (articolo 71, paragrafo 1, lettera e) che il prezzo delle merci, da assumere normalmente come base di partenza del calcolo, dev'essere integrato sommandovi (fra l'altro) le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione dei beni nel territorio doganale europeo. Combinandosi con le regole doganali, quindi, la base imponibile per l'Iva all'importazione può giungere a "coprire" l'intero costo del trasporto fino al luogo di destinazione finale dei beni, come dovrebbe avvenire quando la vendita è pattuita con resa "franco destino". Il beneficio previsto dall'articolo 9, comma 1, n. 2, Dpr 633/72, secondo il quale sono non imponibili i servizi di trasporto relativi all'importazione di beni assoggettati a imposta in dogana ai sensi dell'articolo 69, è dunque volto a evitare il rischio della doppia imposizione che si verificherebbe se la prestazione di trasporto, che abbia già scontato il tributo in dogana, fosse nuovamente assoggettata a tassazione come operazione autonomamente rilevante ai fini Iva. Al principio pare aver assegnato valenza generalizzata la Cassazione (sentenza n. 23034/2015), ancorché con riguardo alle regole di territorialità in vigore ante 2010, la quale ha sottolineato che ammettere la non imponibilità del trasporto per il solo fatto dell'importazione dei beni, a prescindere dalla verifica dell'effettivo assoggettamento a imposta della prestazione, significherebbe aprire la via a un possibile salto d'imposta. Secondo i giudici, infatti, il servizio potrebbe non essere tassato né in dogana, se l'importatore dichiara il valore dei beni "a destino" (ma, evidentemente, senza includervi le spese di trasporto), né a cura del vettore, se il regime di non imponibilità dipendesse solo dalla circostanza che la prestazione riguarda beni importati. In ogni caso, le regole illustrate valgono anche in caso di trasporto all'importazione eseguito da un vettore estero. Sarà l'importatore nazionale a decidere, in base alle indicazioni desumibili dai documenti doganali d'importazione, se integrare la fattura ricevuta (in caso di vettore Ue) o emettere autofattura (vettore extraUe) senza applicazione dell'imposta, in base alle regole di cui agli articoli 7-ter (rapporti B2B) e 9, comma 1, n. 2, Dpr 633/72. In linea di principio, quindi, in presenza di una bolletta doganale da cui risulti che i beni sono stati dichiarati "franco confine" italiano e che l'imposta non è stata quindi assolta in dogana sull'intero ammontare delle spese d'oltreo fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dello Stato, il corrispettivo del trasporto andrebbe spezzato distinguendo la quota che ha scontato l'Iva in dogana, per cui spetta la non imponibilità, e quella che non è stata tassata all'importazione, la quale dovrà essere assoggettata a imposta da parte del vettore nazionale o a cura dell'importatore (in base alle modalità sopra indicate), in presenza di vettore comunitario extraUe. La bolletta d'importazione rappresenta, dunque, l'elemento centrale per stabilire il corretto inquadramento delle spese di trasporto. Per i vettori nazionali, in particolare, stante la necessità di fornire la prova del regime di non imponibilità delle prestazioni, si tratterà di poter disporre della pertinente documentazione. In linea con quanto precisato dalla risoluzione n. 411770 del 1977 e in mancanza di un obbligo di legge, non pare tuttavia necessario annotare sulle fatture di trasporto gli estremi dei documenti doganali.

LA PAROLA CHIAVE

Franco destino 7 La presenza nella bolletta d'importazione della clausola "franco destino" dovrebbe significare che il valore dei beni dichiarati all'importazione comprende le spese d'inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio comunitario risultante dai documenti di accompagnamento. In tal caso, la prestazione di trasporto che, dal 2010, si considera rilevante nello Stato del committente/soggetto passivo, a prescindere dalle distanze percorse dentro/fuori del territorio italiano, sconta l'Iva in dogana e il vettore nazionale può emettere fattura non imponibile per l'importo già assoggettato a tassazione

Le condizioni

IN BOLLETTA Affinché il corrispettivo delle spese di trasporto relative a beni in importazione possa beneficiare del regime di non imponibilità Iva, occorre che il relativo importo risulti assoggettato a imposta in dogana in base all'articolo 69, Dpr n. 633/1972. L'articolo 9 del decreto Iva, infatti, subordina la non imponibilità al fatto che il servizio abbia scontato il tributo all'atto dell'importazione

ONERE DELLA PROVA Secondo la Cassazione, il vettore non può invocare l'applicazione del regime di non imponibilità per il solo fatto che la prestazione riguarda beni in importazione. Egli è invece tenuto a provare che l'operazione è stata convenuta con la consegna dei beni importati presso il luogo di destinazione finale e che l'imposta assolta in dogana tiene conto delle spese di trasporto fino a tale luogo

DOCUMENTI In base all'orientamento della giurisprudenza che è stato espresso a livello nazionale, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti che legittimano la deroga al normale regime impositivo, è a carico di chi invoca tale deroga. La prova che legittima la non imponibilità dell'Imposta di valore aggiunto sulle spese di trasporto all'importazione è rappresentata dalla documentazione doganale

IN FATTURA Secondo la risoluzione n. 411770 del 1977, l'indicazione nelle fatture del vettore degli estremi dei documenti doganali non è strettamente necessaria e non è prevista da alcun obbligo normativo. In caso di dubbi sull'applicazione del regime di non imponibilità, gli uffici effettueranno i controlli attraverso l'esame delle bollette doganali, da richiedere ai committenti dei trasporti

VETTORE UE Se il trasporto è commissionato a un vettore comunitario, l'importatore nazionale riceve fattura senza applicazione dell'imposta e dovrà decidere il trattamento del servizio ricevuto. Se dalla bolletta emerge che la prestazione ha scontato l'imposta in dogana, la fattura del vettore andrà integrata come non imponibile e non dovrà essere compilato l'Intrastat dei servizi

VETTORE EXTRAUE Se il trasporto è eseguito da un vettore stabilito fuori dell'Unione europea, la prestazione dev'essere autofatturata dal committente/importatore nazionale. La dicitura da apporre sul documento è "autofatturazione". Anche in tal caso, il regime di non imponibilità spetta a condizione che il servizio sia stato assoggettato a imposta al momento dell'importazione

I chiarimenti delle Entrate. Le indicazioni delle circolare n. 20/E/2016 - Più margini per il reverse charge fra consorziati e consorzi/PAGINA A CURA DI Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Notizie digitali, aliquota al 4%

Per i prodotti editoriali cartacei contenenti una "chiave" che consenta anche la loro disponibilità online senza costi aggiuntivi, si applica l'aliquota Iva del 4 per cento. Con la circolare n. 20/2016 diffusa il 18 maggio scorso, le Entrate hanno, inoltre, chiarito per quali consorzi troverà applicazione il reverse charge e le modifiche alle cessioni gratuite di prodotti a enti, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studioo ricerca scientifica e alle Onlus. L'aliquota Iva del 4% si applica anche alla fornitura, in formato digitale, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, librerie periodici. Secondo l'amministrazione finanziaria, l'aliquota ridotta si applica altresì alla messa a disposizione online (per un periodo di tempo determinato) dei richiamati prodotti editoriali. È il caso della consultazione di biblioteche online che prevedono una serie di servizi aggiuntivi quali funzioni di ricerca, inserimento di commenti e stampa. I prodotti editoriali online, oltre al codice Isbn o Icssn, devono comunque avere le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e dei notiziari quotidiani, dei dispacci delle agenzie di stampa, di librerie periodici. In linea con la circolare n. 23/E/2014, l'Agenzia precisa che anche nel caso di acquisto di prodotti cartacei contenenti una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente può acquisire, tramite web, copia in formato elettronico del prodotto editoriale già acquistato, tornano applicabili, ai fini della determinazione dell'imposta e dell'aliquota, le disposizioni riferibili al cartaceo. A partire dal momento in cui sarà rilasciata l'autorizzazione Ue, le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, risultando aggiudicatari di una commessa nei confronti di una pubblica amministrazione, sono tenuti a emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti, andranno fatturate in reverse charge, evitando così ai consorzi di trovarsi in costante posizione di credito Iva. I consorzi cui fa riferimento la norma sono quelli fra cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili in base all'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e quelli ordinari di concorrenti disciplinati all'articolo 2602 del Codice. Esclusi, invece, i raggruppamenti temporanei di imprese e le imprese aderenti al contratto di rete (articolo 3 comma 4 ter, DI 5/2009). Quanto alle cessioni gratuite agli "enti benefici", la circolare precisa che la comunicazione preventiva agli uffici, utile a vincere la presunzione di cessione, potrà non essere inviata, se l'ammontare del costo dei beni trasferiti non supera 15mila euro o se si tratta di beni facilmente deperibili.

Consulta. Illegittima distribuzione dei tagli 2013 ai Comuni

Bocciatura ex post per la spending «targata» Monti

Gianni Trovati

La spending review del governo Monti che nel 2013 ha sforbiciato 2,25 miliardi ai fondi dei Comuni è illegittima. Lo ha deciso la Corte costituzionale, nella sentenza 129/2016 depositata ieri (presidente Grossi, relatore Cartabia) che sembra però destinata a incidere sul piano dei principi più che su quello pratico: in discussione non è la misura dei tagli, frutto del «coordinamento della finanza pubblica», ma le modalità di distribuzione, che sono state "automatiche" e non hanno previsto un coinvolgimento degli amministratori locali. La questione si spiega se si ricordano le travagliate vicende applicative che hanno caratterizzato la spending review targata Monti, nata in un contesto di emergenza ma con l'obiettivo dichiarato di superare i tagli "lineari" per abbracciare criteri più raffinati e utili a colpire gli sprechi locali. L'obiettivo è stato mancato, e la sentenza depositata ieri dai giudici costituzionali lo certifica. Per non colpire a casaccio, il governo dei tecnici aveva deciso di distribuire i tagli in modo proporzionale alla quota di spesa per «consumi intermedi» sostenuta da ogni Comune e certificata dal Siope, il sistema telematico con cui il ministero dell'Economia misura in tempo reale incassie e pagamenti delle Pa. Nel 2012 un accordo in Conferenza unificata "sterilizzò" una quota importante dei tagli previsti per quell'anno, 500 milioni, ma nel 2013 governo e amministratori locali non raggiunsero l'intesa, e i 2,25 miliardi furono tagliati in proporzione ai consumi intermedi. Il meccanismo, rileva la Corte, prima di tutto si è dimostrato inadatto a colpire davvero gli sprechi, perché tra le voci considerate dai calcoli hanno trovato spazio, oltre alle spese per il funzionamento della macchina pubblica (gli acquisti di carta, software, le bollette e così via) anche quelle sostenute per i servizi, a partire dai contratti per trasporto locale e gestione dei rifiuti. Questi «effetti irragionevoli» aggravano il problema di fondo, che nasce dal mancato coinvolgimento dei Comuni. Rimediare ora, dopo tre esercizi finanziari, sembra però parecchio difficile, perché servirebbe la macchina del tempo per tornare indietro e redistribuire sulla base di un criterio diverso, e condiviso, il conto multimiliardario chiesto ai Comuni per il risanamento della finanza pubblica. Del resto rimane ancora da risolvere l'altra grana nei rapporti finanziari tra Stato e Comuni, quella sollevata dal Consiglio di Stato (e raccontata sul Sole 24 Ore del 14 marzo scorso) che ha giudicato illegittimi i tagli compensativi ai fondi locali calcolati sulla base delle stime troppo generose condotte dal ministero dell'Economia sul gettito prodotto dal passaggio da Ici a Imu. In gioco c'è circa mezzo miliardo, da trovare.

I NODI

Il problema è il criterio «irragionevole» basato sulla spesa per gli acquisti e il mancato coinvolgimento degli enti locali

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

Pubblica amministrazione. Obbligo anche per le risoluzioni «automatiche» previste dal DI 112/08

Limiti d'anzianità, recesso sempre motivato

Gianni Trovati

ROMA pIl licenziamento dei dipendenti pubblici che hanno raggiunto i limiti di anzianità deve essere sempre accompagnato da una motivazione, anche se è intervenuto nei periodi in cui le norme non lo prevedevano espressamente. Per rendere inattaccabile questa scelta, non è indispensabile un «atto generale di organizzazione interna» che inserisca la previsione dell'addio all'interno del regolamento dell'ente, ma è indispensabile una "giustificazione" esplicita perché su questa si deve basare il giudizio sulla legittimità della scelta. Con questa decisione la Corte di cassazione, nella sentenza 11595/2016 depositata ieri, ha dato ragione a due lavoratori di un Comune lombardo, che nel 2008 si erano visti consegnare il benservito perché avevano raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. A prevedere la possibilità di accompagnare all'uscita i dipendenti con queste caratteristiche era stata introdotta dalla manovra estiva del 2008 (articolo 72, comma 11, del DI 112/2008) con lo scopo di svecchiare le amministrazioni pubbliche. L'obiettivo è stato poi mancato dal fatto che la crisi di finanza pubblica ha prodotto strette progressive sul turn over, ma anche la regola sull'uscita dei dipendenti più in là con gli anni è stata coinvolta dall'interminabile cantiere normativo, che ha nel tempo modificato il parametro (40 anni di anzianità di servizio anziché di anzianità contributiva) e introdotto l'obbligo di adozione dell'atto di organizzazione generale. Anche per il periodo in cui è stata in vigore la norma originaria, aggiunge però la Cassazione, la risoluzione del rapporto di lavoro andava accompagnata da una motivazione esplicita, e in questo modo la suprema Corte fissa un principio generale valido anche per orientare le scelte operative attuali. La motivazione organizzativa, in pratica, deve sostenere anche le risoluzioni "automatiche" previste dalle norme per due ragioni. A chiederlo, prima di tutto, sono le regole europee, che tra le discriminazioni vietate nella gestione dei rapporti di lavoro inseriscono, oltre a quelle dettate da religione, convinzioni personali, handicap e tendenze sessuali, anche quelle legate all'età del dipendente (direttiva 2000/78/ Ce). In quest'ultimo caso, spiega la direttiva, le regole su misura possono essere legittime, e quindi non essere considerate discriminatorie, solo se «oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima», come può essere per esempio l'obiettivo esplicito del legislatore di riorganizzare la Pubblica amministrazione. Per capire se le scelte dei singoli uffici rientrano in quest'ambito, però, è indispensabile la motivazione, senza la quale non è possibile avere elementi per il giudizio di legittimità.

PER LA CASSAZIONE

La scelta è dettata dalle regole europee che tra le discriminazioni vietate inseriscono quelle legate all'età del dipendente

La deduzione dall'imposta per lavoro dipendente è integrale? In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano Il bonus per i dipendenti stabili, la deduzione di quote del Tfr e il patent box: che cosa cambia per imprese e professionisti alla luce della Legge di stabilità e delle sentenze della Cassazione **TUTTE LE NOVITÀ DELL'IRAP DOMANI LA GUIDA PRATICA DEL SOLE 24 ORE**

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

Contabilità. In caso contrario il rischio è non poter ottenere un decreto ingiuntivo subito esecutivo per i morosi

Gestione diretta per l'acqua

La riscossione delle spese del servizio integrato non va affidata a terzi
Francesco Schena

Le spese del servizio idrico integrato vanno nel bilancio ordinario e scelte diverse mettono a rischio la riscossione delle quote condominiali. In pratica, in moltissimi casi accade che al servizio di contabilizzazione dei consumi reso dalla lettura dei contatori divisionali, si associ il servizio di ripartizione delle fatture del servizio idrico. Sostanzialmente, non solo le relative spese non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affida ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando, in alcuni casi, anche alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato. Questa prassi, oltre a presentare gravi violazioni delle norme in materia di condominio, presenta gravi rischi per la riscossione. Va infatti, innanzitutto, ricordato come l'attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione sia attribuzione ordinaria dell'amministratore, il cui adempimento rientra nel compenso ordinario pattuito all'atto del conferimento del mandato. Pertanto, l'amministratore che esternalizza l'attività a titolo oneroso senza una deliberazione specifica dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi, atteso che si tratta di delegare parte del suo mandato, ma anche assumerne la paternità, sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili. Poi va ricordato (dagli articoli del Codice civile 1130, numero n. 10 e 1135, numeri 2 e 3), il rendiconto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l'anno e le relative ripartizioni. Da qui, l'illegittimità di una gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizio idrico integrato incluso. Ma l'aspetto più grave derivante da simili prassi risiede nel pesante pregiudizio alla riscossione delle quote necessarie al pagamento delle rispettive fatture, con tutto quello che ne consegue in termini di morosità e successivi pregiudizi al servizio. L'amministratore si priva così di quello stato di ripartizione approvato dall'assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto dall'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile e necessario per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo. Dovrà infatti affidare la sua richiesta di pagamento al cedolino appositamente redatto dal soggetto terzo che gestisce la contabilizzazione e ripartizione della spesa, e tutto questo in occasione di ogni singola fattura del servizio. Questo modo di operare, oltre a essere di per sé illegittimo, favorisce la morosità. Infatti, il condòmino che sa dell'impossibilità in termini di mezzi giuridici di essere perseguito con decreto ingiuntivo, coglie l'occasione per evitare di effettuare i pagamenti, determinando così, non solo un danno all'intera collettività condominiale ma anche un profilo di responsabilità per imperizia e negligenza a carico dell'amministratore. Che potrebbe vedersi chiamato al risarcimento dei danni cagionati a seguito del distacco dal servizio idrico integrato per morosità irrecuperabile causa di una sbagliata gestione contabile della spesa.

LA RESPONSABILITÀ

L'amministratore che sceglie la «terziarizzazione» potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni per le morosità irrecuperabili

IL CASO/ IL PIL SALIRÀ DELL'1,1% NEL 2016 E DELL'1,2% NEL 2017, CONTRO I +1,5% E +1,4% PREVISTI. PESA IL RALLENTAMENTO MONDIALE

Bankitalia taglia le stime sulla nostra crescita

ELENA POLIDORI

ROMA. Luci e ombre. Una raffica di previsioni macroeconomiche conferma che l'Italia sta cercando di uscire dal tunnel della crisi. La sua economia però subisce i contraccolpi del rallenty internazionale e quello dei paesi emergenti in particolare. E dunque: la Banca d'Italia, per esempio, rivela che anche nel secondo trimestre la crescita è stata dello 0,3%, identica al primo. In media, l'incremento del Pil sarà quest'anno solo dell'1,1%, più basso di quello previsto da questi stessi tecnici a gennaio (1,5%) e inferiore pure alle previsioni del Def (1,2%). Dall'anno venturo, per un biennio, l'economia crescerà dell'1,2%. In compenso nel periodo 2016-2018 proseguirà il rafforzamento dell'occupazione: più 2% nel periodo, più 2,5% nel comparto privato. La spinta arriva «dal progressivo consolidamento dell'attività economica e dagli interventi di sostegno alla domanda di lavoro». Il tasso di disoccupazione complessiva dovrebbe scendere gradualmente portandosi al 10,8% nel 2018.

Tra le ombre individuate dalla Banca d'Italia c'è anche l'inflazione, destinata secondo questi calcoli ad essere pari a zero ancora per tutto quest'anno, nonostante gli interventi della Bce. Risalirà dello 0,9% l'anno prossimo e dell'1,5% nel 2018. Al netto della componente energetica, l'indice dei prezzi al consumo aumenterebbe dello 0,6 per cento nel 2016, dell'1,0 nel 2017 e dell'1,5 nel 2018. Dal Mef arriva la notizia di un quadrimestre positivo per l'andamento delle entrate tributarie: tra gennaio e aprile il gettito di Irpef, Ires e Iva ha portato a un rialzo complessivo degli incassi legati alla tassazione dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2015. Analizzando i dati nel dettaglio si scopre anche che l'Iva, considerato un indicatore-chiave della ripresa, nei primi quattro mesi è cresciuta del 10,4%. Le relative entrate sono aumentate nel periodo di 32 miliardi di euro.

Secondo gli studiosi del Ministero dell'economia, il risultato sull'andamento delle entrate sarebbe stato maggiore se non ci fossero state le novità sull'acconto 2016 dell'imposta di bollo. (quest'anno si paga meno ad aprile e più dopo) e sul canone Rai, per il quale sono stati fissati i primi versamenti in bolletta da luglio. La Banca d'Italia evidenzia anche un calo delle esportazioni.

Foto: GOVERNATORE Ignazio Visco, numero uno della Banca d'Italia

Stretta sulle agevolazioni fiscali

Il governo ci riprova. Si studia un tetto unico alle detrazioni calcolato in percentuale del proprio reddito. Esclusi dallo sfortimento gli sconti per carichi familiari, lavoro dipendente, ristrutturazioni e spese sanitarie. Una commissione affidata all'economista Mauro Marè. Si ci provò già nel 2011
ROBERTO PETRINI

ROMA. Al ministero dell'Economia lo chiamano modello Martin Feldstein dal nome dell'economista che ha recentemente proposto una soluzione per contenere la spesa delle tax expenditures e che è all'attenzione del nuovo presidente della Commissione sul riordino della agevolazioni fiscali Mauro Marè.

L'idea, esposta in due working paper del National Bureau of Economic Research è piuttosto semplice: porre un tetto percentuale del reddito lordo sull'insieme dell'ammontare delle detrazioni fiscali, ad esempio del 2 o del 5 per cento, passando da «sconti» specifici a deduzioni standard e percentuali.

Ciascun contribuente avrebbe così libertà di scelta su come utilizzare il proprio tetto di spese fiscali: per esempio, su un reddito di 30 mila euro si avrebbe a disposizione un plafond da 600 a 1.500 euro.

Il «modello Feldestein» è ancora una ipotesi, ma dopo la parentesi della campagna elettorale il governo è intenzionato a spingere sull'acceleratore per il pacchetto tasse, le agevolazioni fiscali e la spending review per far quadrare i conti della legge di Bilancio 2017.

Il terreno è tuttavia scivoloso: in primo luogo perché un taglio delle agevolazioni si risolverebbe comunque in un aumento della pressione fiscale; secondariamente perché molti «sconti» sono ad alta sensibilità sociale e nel 2012, durante l'emergenza, il governo Monti dovette rinunciare in Parlamento ad introdurre una franchigia di 250 euro e un tetto di 3.000 euro da applicare a tutti gli sconti fiscali. Va comunque detto che anche con l'eventuale introduzione di un tetto individuale di detrazioni in base al reddito le agevolazioni su lavoro, carichi familiari e ristrutturazioni edilizie, resterebbero esenti dall'intervento, «protette» peraltro da una specifica indicazione della risoluzione parlamentare all'ultimo Def. Mutui casa, assicurazioni, palestre e assistenza agli animali domestici potrebbero tuttavia dipendere dalla capienza del tetto di ciascuno che potrebbe essere determinato in proporzione al reddito.

Terreno particolarmente delicato quello delle detrazioni sanitarie e per i medicinali tant'è che il governo è intervenuto con cautela: «Non vanno trattate alla leggera, ci sono tante voci prima di queste da esaminare», ha detto il viceministro dell'Economia Zanetti.

Del resto dell'intervento di disboscamento degli «sconti» Irpef e Iva, per singoli contribuenti e imprese, si parla dal 2011 quando fu istituita la prima commissione Ceriani che censì 720 agevolazioni per un costo complessivo di 253,7 miliardi. La sorpresa, emersa da un recente Rapporto della Corte dei conti, è che nel frattempo il numero degli «sconti» è aumentato del 10 per cento sfiorando quota 800 (per la precisione 799 nell'anno 2016) con una spesa che ormai raggiunge 313,1 miliardi (circa il 24 per cento in più in cinque anni).

L'operazione sulla quale dovrà cimentarsi la Commissione Marè si svolgerà tuttavia su un terreno minato: all'interno degli oltre 300 miliardi in questione ci sono agevolazioni di rilevanza costituzionale (reddito e carichi familiari ai fini Irpef), di rilevanza sociale (come le aliquote Iva ridotte al 4 per cento per generi di prima necessità), oppure che riguardano il Welfare come le spese sanitarie. Quasi tutti questi sconti non possono essere toccati e la torta che rimane da aggredire si riduce: tant'è che il Def dello scorso anno cifrava in uno 0,15 per cento del Pil (circa 2,5 miliardi) il taglio previsto, successivamente ridotto ad un solo miliardo e poi annullato. Senza contare che nel mirino ci sono anche i 3 miliardi di incentivi alle imprese che il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, intende sottoporre ad una operazione di riordino e concentrazione.

Tutti gli oneri detraibili al 19% e i loro beneficiari numero di contribuenti T tipologia oneri detraibili Totale spese sanitarie, spese sanitarie per portatori di handicap e acquisto cani guida Interessi mutui ipotecari

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

abitazione principale Interessi mutui ipotecari altri immobili Interessi mutui costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari Assicurazioni sulla vita e contro infortuni Spese corsi istruzione Spese
funebri Spese per addetti assistenza personale Spese attività sportive ragazzi Spese intermediazione
immobiliare Spese per locazione studenti fuori sede Erogazione a favore delle Onlus Altri oneri detraibili
TOTALE oneri detraibili ammontare pro capite medio delle detrazioni (in euro) 15.002.250 910 3.841.354
1.570 29.633 1.130 Interessi mutui recupero edilizio 4.618 80 216.793 1.220 44.960 2.310 6.519.917 610
2.095.072 80 427.986 1.470 108.269 1,85 1.522.040 210 99.584 810 169.259 1.570 915.111 210
1.100.659 40 19.029.640 1.460 La crescita delle agevolazioni fiscali 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati MEF variazioni numero ammontare (in miliardi) numero
ammontare (in miliardi) consistenza +3 +16,9 723 +21 -3,6 744 -2 +8,5 742 +14 +14,0 756 +43 +23,6 799
720 270,6 267,0 275,5 289,5 313,1 253,7

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

QUEST'ANNO IL PRODOTTO INTERNO LORDO SALIRÀ SOLO DELL'1,1%, NEL 2017 E NEL 2018 DELL'1,2%. INFLAZIONE AL PALO

Pil, Bankitalia taglia le stime "Pesa lo scenario mondiale"

L'Italia cresce al rallentatore. Da gennaio ad aprile entrate fiscali a +1,7%
FRANCESCO SPINI MILANO

Crescita, ma al rallentatore. La Banca d'Italia taglia le stime sull'andamento del Pil italiano che, rispetto a quanto previsto in precedenza, dovrà contare di più sulla domanda interna e meno sull'aiuto degli scambi internazionali visto l'indebolirsi dell'economia mondiale. Così nelle consuete «Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana» elaborate in coordinamento con l'Eurosistema, gli economisti di Via Nazionale scrivono che «nel primo trimestre di quest'anno il Pil è aumentato dello 0,3% con un lieve rafforzamento rispetto alla fine del 2015 e le più recenti informazioni congiunturali indicano una crescita analoga per il trimestre in corso». In media nell'anno in corso, dunque, il prodotto interno lordo «aumenterebbe dell'1,1% quest'anno per accelerare all'1,2% sia nel 2017 che nel 2018». Rispetto alle previsioni elaborate a gennaio che prevedevano una crescita dell'1,5% quest'anno e dell'1,4% nel 2017, «la stima di crescita è stata rivista al ribasso». Colpa di uno scenario internazionale più complicato «che riflette soprattutto il rallentamento delle economie emergenti». Che restano un'incognita sul futuro: una loro persistente debolezza unita a «una ripresa meno intensa di quelle avanzate potrebbero frenare gli scambi internazionali più a lungo di quanto qui prefigurato». Inoltre «un aggravamento delle tensioni geopolitiche potrebbe tradursi in un aumento della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il rischio». La crescita italiana deve dunque fare affidamento sulla domanda interna. A sostenere quest'ultima, secondo Bankitalia, sarebbe un'accelerazione nei consumi (dal +0,9% del 2015 passerebbero al +1,5% del 2016 e +1,4% del 2017) «favorita dal miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e dalla ripresa degli investimenti, che beneficerebbe di condizioni finanziarie favorevoli e, per l'anno in corso, degli incentivi alla spesa in beni strumentali introdotti nell'ultima legge di stabilità». A proposito di lavoro. Gli economisti di Via Nazionale stimano che l'occupazione totale aumenti di circa il 2% nel corso del triennio (di quasi il 2,5% nel settore privato). Il tasso di disoccupazione scenderebbe gradualmente, portandosi al 10,8% nel 2018, ovvero oltre 1 punto percentuale in meno rispetto al 2015. Quanto invece a un altro indicatore importante quale l'inflazione, essa è vista ancora assai debole (pari a zero) per quest'anno con una ripresa nel 2017 (+0,9%) e soprattutto nel 2018 quando dovrebbe attestarsi a un +1,5%. Nel frattempo aumentano le entrate tributarie per l'Erario. Tra gennaio e aprile, come segnala il ministero dell'Economia, sono cresciute dell'1,7%, per effetto dell'aumento sia delle imposte dirette (+1,8%) che di quelle indirette (+1,6%). Le entrate totali ammontano a 121,79 miliardi di euro (+2 miliardi). Le imposte dirette si attestano a 65,63 miliardi di euro (+1,18 miliardi) e le imposte indirette risultano pari a 56,16 miliardi (+859 milioni). Dalla lotta all'evasione derivano 2,7 miliardi di euro, in aumento dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2015, per lo più grazie a maggiori incassi nell'ambito di procedimenti relativi a imposte indirette (+18%). Sempre nei primi 4 mesi le entrate Iva sono ammontate a 32 miliardi di euro, in aumento di 3 miliardi, +10,3%. 28,4 miliardi (+14,4%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni, mentre risulta in netto calo il prelievo sulle importazioni, pari a 3,6 miliardi, in ribasso del 13,1%.

Previsioni di Bankitalia 2015 2016 2017 2018 +1,1% +1,1% 0,0% 0,0% 11,9% +1,2% +1,2% +0,9%
+0,9% 11,4% nel 2016 (stima) +1,2% +1,2% +1,5% +1,5% 10,8% nel 2018 (stima) - LA STAMPA Pil reale
Inflazione nel 2015 (media annua) Tasso di disoccupazione

I DATI

Bankitalia: «La crescita sarà più lenta»

Riviste al ribasso le previsioni: nel 2016 il Pil salirà dell'1,1 % dall'1,5 % atteso. Colpa del rallentamento dei Paesi emergenti Positiva la ripresa della domanda interna e dell'occupazione che nei tre anni aumenterà del 2 % . Ma i prezzi resteranno fermi VIA NAZIONALE AVVERTE: «UN PEGGIORAMENTO DELLE TENSIONI GEOPOLITICHE PUÒ SPINGERE LA VOLATILITÀ SUI MERCATI FINANZIARI»

R. Amo.

ROMA Viste da Bankitalia le previsioni di crescita dell'Italia sono da correggere. E così dal +1,5% per il 2016 e il 2017 si passa all'1,1% per quest'anno e all'1,2% per l'anno prossimo. Certo si tratta di correzioni da zero virgola, ma pur sempre limature rispetto alle proiezioni macro del Bollettino economico di gennaio. Che, spiega la Banca d'Italia, risentono «dell'andamento più debole dell'economia mondiale», in particolare dei Paesi emergenti, e appannano la ripresa del mercato del lavoro e dei consumi interni. LAVORO E CONSUMI Tornando ai numeri, di fatto Bankitalia si è allineata a alle altre previsioni in circolazione, con un po' di prudenza in più rispetto al governo. Che nel Def ha previsto un +1,2% per quest'anno e quindi un rafforzamento al +1,4%. In particolare, nel secondo trimestre del 2016, l'economia italiana crescerà con lo stesso passo del primo (+0,3%) stando alle "Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana" di Via Nazionale. Ancora sotto pressione il quadro dei prezzi, nonostante gli interventi della Bce per riportare il costo della vita vicina al 2%: «L'inflazione in Italia rimarrebbe ancora pari a zero nella media di quest'anno per poi risalire solo gradualmente (allo 0,9 per cento nel 2017 e all'1,5 nel 2018)», spiegano le proiezioni per l'Italia sui prossimi tre anni. Nel dettaglio, l'andamento dei prezzi risente sia «della componente importata sia dei prezzi interni, trainati soprattutto dalla ripresa ciclica dei margini di profitto». Al netto della componente energetica, precisa Via Nazionale, l'indice dei prezzi al consumo aumenterebbe dello 0,6% nel 2016, dell'1% nel 2017 e dell'1,5% nel 2018. Quanto all'occupazione, dovrebbe invece rafforzarsi aumentando «di circa il 2% nell'arco del triennio di previsione 2016-2018 (di quasi il 2,5% nel settore privato)». Passando invece al tasso di disoccupazione, esso «scenderebbe gradualmente, portandosi al livello del 10,8% nel 2018 (oltre 1 punto percentuale in meno rispetto al 2015)». Così si spiega anche come la crescita dell'Italia sia sospinta soprattutto dalla domanda interna, sostenuta appunto «dall'accelerazione dei consumi, favorita dal progressivo miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, e dalla ripresa degli investimenti, che beneficerebbe di condizioni finanziarie favorevoli e, per l'anno in corso, degli incentivi alla spesa in beni strumentali introdotti nell'ultima legge di Stabilità». In questo quadro i rischi vengono da Oltreconfine. Una prosecuzione debolezza delle economie emergenti e una ripresa meno intensa di quelle avanzate potrebbero frenare gli scambi internazionali più a lungo, mentre «un aggravamento delle tensioni geopolitiche potrebbe tradursi in un aumento della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il rischio». Che cosa sostiene dunque la crescita? «Le condizioni monetarie ampiamente espansive oltre all'orientamento della politica fiscale e il permanere del prezzo del petrolio su bassi livelli».

Previsioni di Bankitalia 2015 11,9% 11,4% 11,1% 2017 10,8% 2018 Pil reale 0,0% +1,1% nel 2016 (stima) +1,2% +0,9% nel 2017 (stima) +1,2% +1,5% nel 2018 (stima) Inflazione nel 2015 (media annua) Tasso di disoccupazione 2016

CONVIVENZE

Certificazioni anagrafiche senza informazioni a rischio privacy

ANTONIO CICCIA MESSINA

Ciccio Messina a pag. 27 Certifica zioni anagrafi che delle convivenze in linea con la privacy. Lo ribadisce il ministero dell'interno (direzione centrale servizi anagrafici) con la circolare n. 7, diramata il 1°giugno 2016, con la quale vengono fornite prime indicazioni operative ai comuni sulla legge Cirinnà (n. 76/2016). Come spiega la nota in commento, gli uffici comunali hanno tre compiti: iscrizione delle convivenze di fatto, registrazione dell'eventuale contratto di convivenza e il rilascio delle relative certificazioni. Partiamo da quest'ultimo punto, sul quale la circolare è laconica e si limita a richiamare il dettato normativo. In particolare si cita il comma 55 della legge 76/2016, nella quale si prescrive che il trattamento di dati personali dovrà essere conforme alla normativa prevista dal codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), garantendo, comunque, il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. La circolare si riferisce alle certificazioni anagrafiche, che dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede. Il riferimento alla disciplina della privacy ha un duplice significato. Da un lato bisogna rispettare il principio di non eccedenza e di pertinenza: le certificazioni non dovranno riportare dati personali sovrabbondanti. Da un altro lato bisogna verificare i limiti di conoscibilità anche interna dei dati contenuti nelle scritture contrattuali, in modo da evitare una circolazione immotivata di informazioni dettagliate su circostanze oggetto di patti tra conviventi. Queste attenzioni alla conoscibilità devono essere particolarmente messe in atto se si chiede l'accesso civico, nelle modalità stabilite dal correttivo al decreto legislativo 33/2013: i conviventi assumono la qualifica di controinteressati e devono poter presentare una motivata opposizione. La circolare si occupa anche di iscrizione delle convivenze di fatto. In realtà il punto è già disciplinato dal regolamento anagrafico (articoli 4 e 13 del decreto del presidente della Repubblica 223/1989) e, quindi, non ci sono prescrizioni particolari. Sono, invece, nuovi gli adempimenti relativi al contratto di convivenza. Il contratto non è obbligatorio, ma se viene stipulato deve rispondere a determinate formalità (atto pubblico o scrittura privata autentica da notaio o da avvocato, che assevera la conformità all'ordine pubblico e a norme imperative). Il professionista ha dieci giorni di tempo per trasmettere copia del contratto al comune. L'ente di residenza deve registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e in quella individuale gli estremi del contratto e deve anche conservare copia del contratto. Deve essere registrata negli stessi termini la risoluzione del contratto. Per registrare la risoluzione, il comune deve attendere la notifica del professionista che comunica la risoluzione consensuale, il recesso unilaterale, la risoluzione per morte di uno dei conviventi o la comunicazione di ufficio dello stato civile riguardante il matrimonio o l'unione civile sopravvenuta, che interessi tutte e due o uno dei conviventi. © Riproduzione riservata

Corte di cassazione sulle iniziative di responsabilità avviate prima della procedura

Fallimento, decide il curatore

La rinuncia rende improcedibile l'azione del socio
LUCIANO DE ANGELIS

A seguito del fallimento l'azione di responsabilità promossa dal socio anteriormente alla procedura può essere proseguita solo dal curatore. Essa è quindi da considerarsi improcedibile qualora quest'ultimo rinunci all'azione. È quanto deciso dalla Cassazione civile, sez. I, con sentenza 31 maggio 2016, n. 11264 (presidente Bernabai, relatore Didone). Il fatto In occasione di una operazione di aumento del capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria, l'amministratore delegato aveva attestato l'esecuzione di versamenti, suoi e di altra socia, in conto del deliberato aumento del capitale, versamenti poi non rinvenuti nelle casse sociali. A fronte di ciò parte dei soci di una srl sollevano azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. Il Tribunale di Napoli richiede i danni all'amministratore mentre fa salva la posizione dei sindaci. La Corte d'appello, tuttavia, a fronte del ricorso dell'amministratore, conferma il giudizio di responsabilità di quest'ultimo ma chiama in causa anche i sindaci. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, anche i sindaci entrati in carica dopo la delibera di aumento del capitale sociale, dovrebbero rispondere del danno arrecato alla società, avendo omesso di esercitare, per un tempo idoneo a determinare la prescrizione dei crediti vantati per i mancati conferimenti dovuti dai soci, la dovuta vigilanza sulla regolarità della situazione economico finanziaria della società. In costanza del processo interviene il fallimento della società, e i sindaci, con diverse motivazioni fanno ricorso in Cassazione. La decisione della Cassazione Orientamento pacifico della Suprema corte (Cass. 21 luglio 2010, n. 17121; Cass. 15 giugno 2005, n. 12855) è che nel fallimento di una società di capitali (nel caso di specie srl ma la regola riguarda anche le Spa) le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le Spa e dall'art. 2476 c.c. per le srl, conuiscono nell'unica azione prevista dall'art. 146, comma 2, lett. a), l. fall. di cui è titolare il curatore. L'azione del curatore non può concorrere quella dei creditori sociali per l'azione già di loro spettanza, essendo quest'ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall'azione di massa, e non potendo quindi, finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte. Nel caso di specie, tuttavia, anche l'azione del socio ex art. 2476 ter (ed è questo l'elemento innovativo della pronuncia) è stata equiparata all'azione sociale. D'altro canto la legittimazione speciale del socio a sollevare l'azione ex art. 2476, comma 3°, ha evidenziato la Suprema corte, ha natura derivativa rispetto a quella della società, sia in virtù delle regole applicabili (art. 2476 comma 4 e 5°) sia, e soprattutto per il fatto che, in ogni caso, del risultato dell'azione si giova esclusivamente il patrimonio sociale. Conclusioni Da ciò deriva che nel caso in cui, in costanza di un giudizio interviene il fallimento della società, l'azione del socio va interrotta poiché è il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione. Ne deriva che qualora detto curatore non abbia inteso proseguire l'azione, la causa deve essere dichiarata senz'altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci. In virtù di quanto sopra, la Suprema corte ha cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dei sindaci al risarcimento del danno, poiché il giudizio di appello, come si è detto, non poteva essere proseguito. © Riproduzione riservata

La massima

Intemediazione di responsabilità sociale promossa In tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2476 c.c., comma 3, dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l. legge fall., è il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione. Sicché, quando nel corso dell'appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l'azione, la causa deve essere dichiarata senz'altro improcedibile, per

sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sentenza della Commissione tributaria regionale piemontese dà ragione al contribuente

Adesione Pvc, seconda chance

Impugnabile l'atto di definizione dell'Agenzia entrate
CLAUDIA MARINOZZI

Adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione (Pvc): impugnabile l'atto di definizione emesso dall'Agenzia delle entrate anche se l'art. 2 del dlgs 218/1997 dispone che «l'accertamento definitivo con adesione non è soggetto a impugnazione». Questo quanto affermato dalla Ctr di Torino (sent. n. 131/1/2016) la quale ritenendo legittimo il ricorso del contribuente avverso l'atto di definizione al Pvc ha annullato l'atto in quanto recante una pretesa maggiore rispetto a quella contenuta nel verbale. Fino al 31 dicembre scorso i contribuenti che ricevevano un Pvc avevano la facoltà di prestare adesione al contenuto integrale del Pvc (art. 5-bis, dlgs 218/1997, abrogato dalla legge 190/2014 ma applicabile per espressa previsione normativa ai Pvc notificati entro il 31/12/2015) usufruendo della riduzione delle sanzioni a 1/6. Da un punto di vista procedurale, per definire il Pvc ex art. 5-bis, il contribuente doveva comunicare all'Ufficio accertatore, mediante apposito modello, la propria volontà di prestare «acquiescenza» al verbale entro il 30° giorno successivo alla data di notifica del Pvc. L'Ufficio quindi procedeva a liquidare le maggiori imposte dovute a esito della verifica fiscale condotta nei confronti del contribuente e notificava l'atto di definizione recante la pretesa delle maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte. La particolarità di tale procedimento rispetto a quello di accertamento di adesione risiedeva nel fatto che l'adesione al contenuto del Pvc si perfezionava con la notifica dell'atto di definizione da parte dell'Ufficio e non con il versamento degli importi dovuti da parte del contribuente come nel secondo. Per l'amministrazione la collocazione dell'istituto in commento nel dlgs 218/1997 recante «disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» ne sanciva la precisa appartenenza al genus dell'accertamento mediante adesione» con la conseguenza che a esso dovevano essere estesi tutti gli effetti delle norme contenute nel citato decreto legislativo (Circ. 55/E 2008) ivi compresa quindi la previsione di non impugnabilità dell'atto ex art. 2, comma 3 dlgs 218/1997. Sulla base di tale interpretazione, pertanto, il contribuente che decideva di prestare adesione al Pvc ex art. 5-bis correva il rischio di vedersi notificare un atto di adesione, divenuto definitivo in base alla semplice notifica, che qualora fosse stato errato da un lato non sarebbe stato impugnabile e dall'altro sarebbe stato titolo per l'Ufficio per la riscossione delle somme ivi liquidate. La Ctr di Torino, tuttavia, avendo rilevato che nel procedimento di adesione al Pvc ex art. 5-bis mancano gli elementi strutturali degli atti compositivi (i.e. quali la controversia, la trattativa e le reciproche concessioni delle parti) ha concluso affermando che il relativo atto di definizione rientra tra gli accordi accertativi e quindi può essere impugnato «pena la compressione dei diritti di difesa del contribuente soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui si è in presenza di un errore materiale palesemente riconosciuto» dallo stesso Ufficio. I giudici, quindi, hanno confermato la decisione della Ctp di Torino la quale aveva annullato l'atto di definizione emesso a esito del procedimento di adesione al contenuto integrale del Pvc in quanto l'amministrazione non si era attenuta alle risultanze della verifica e pretendeva dal contribuente imposte in misura maggiore rispetto a quelle che sarebbero dovute essere liquidate sulla base del corretto recepimento dei rilievi contenuti nel Pvc. © Riproduzione riservata

Il principio L'atto di adesione al contenuto integrale del Pvc poiché emesso a seguito di un procedimento nel quale manca sia la controversia (essendo la pretesa contenuta nel Pvc vista e accettata) sia la trattativa (mancando la fase dialettica volta a comporre pretesa e contestazione), sia a fortiori le reciproche concessioni, non rientra nell'alveo degli accordi compositivi e pertanto può essere impugnato, pena la compressione dei diritti di difesa del contribuente.

Foto: La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'ANALISI

Con il patrimonio netto giù anche l'importo agevolato Ace

Sandro Cerato

L'assegnazione agevolata dei beni ai soci riduce il patrimonio netto della società con conseguente diminuzione dell'importo agevolato ai fini Ace. La recente circolare n. 26/E in materia di assegnazione agevolata dei beni ai soci conferma che l'operazione di assegnazione si realizza laddove a fronte dell'uscita del bene da patrimonio la società riduce il patrimonio netto utilizzando riserve di utili o di capitale. Nell'ambito delle differenti variabili collegate alla gestione dell'operazione di assegnazione agevolata, si deve tener conto anche dell'effetto «negativo» che si riflette sul calcolo dell'agevolazione Ace per il periodo d'imposta 2016 per l'intero importo delle riserve utilizzate a fronte dell'assegnazione agevolata. L'agevolazione Ace, prevista in origine dall'art. 2 del dl n. 201/2011, e oggetto di successive modifiche, prevede la deduzione dal reddito imponibile dei soggetti Ires di un importo pari ad una percentuale da applicarsi agli incrementi patrimoniali «netti» risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta rispetto al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010. Il citato rendimento nozionale da applicarsi all'incremento patrimoniale era in origine stato fissato nella misura del 3%, e successivamente la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha aumentato la misura fissandola al 4% per il periodo d'imposta 2014, al 4,5% per il periodo d'imposta 2015 e al 4,75% per il periodo d'imposta 2016 (per i periodi d'imposta successivi il tasso di rendimento sarà fissato da un apposito decreto). Per i soggetti Irpef, il calcolo dell'agevolazione è più semplice poiché il tasso di rendimento nozionale (nella stessa misura prevista per i soggetti Ires) si applica al patrimonio netto contabile esistente alla fine di ciascun periodo d'imposta, non sussistendo quindi alcuna data di riferimento iniziale cui partire per il conteggio degli incrementi. Per il calcolo dell'agevolazione, determinata come detto tenendo conto della variazione «netta», si deve tener conto non solo degli incrementi patrimoniali (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili), ma anche di eventuali decrementi patrimoniali, intendendosi per tali le distribuzioni di riserve di qualsiasi natura (di utili o di capitale), computandole per l'intero importo a nel periodo d'imposta in cui avviene la relativa delibera, senza operare quindi alcun ragguaglio temporale. Al contrario, gli incrementi patrimoniali rilevano solamente a partire dalla data in cui avviene l'effettivo versamento da parte dei soci. In relazione ai decrementi patrimoniali, invece, l'Agenzia nella circ. n. 12/E/2014 conferma quanto già contenuto nel decreto 14 marzo 2012, e più precisamente che gli stessi si devono considerare per intero a prescindere dalla data in cui avviene la delibera di distribuzione, senza quindi alcuna necessità di operare alcun ragguaglio. Ciò in quanto gli accantonamenti di utili assumono rilievo sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui è stata assunta la delibera assembleare di accantonamento, e quindi si legge nella circ. n. 12/E «va da sé che anche la distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui la stessa viene assunta». Ciò determina che l'utilizzo delle riserve (siano esse di utili o di capitale) a fronte dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci comporta in decremento patrimoniale anche ai fini Ace da computarsi per l'intero importo nel conteggio dell'agevolazione per il periodo d'imposta 2016, a prescindere dalla data in cui si esegue l'assegnazione ai soci (il termine è fissato al 30 settembre 2016). In merito al quantum del decremento, si deve tener conto anche di quanto sostenuto nel documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del mese di marzo scorso, in cui si è sostenuta la possibilità di decrementare il patrimonio netto non per un importo pari al valore netto contabile (tesi che comunque si ritiene preferibile), bensì in misura pari al valore normale del bene. Laddove quest'ultimo sia superiore al valore contabile la riduzione del patrimonio netto a fronte dell'assegnazione agevolata sarà di importo maggiore con conseguente decremento della base di calcolo dell'agevolazione Ace nel periodo d'imposta 2016 per il quale il tasso di rendimento nozionale è stato fissato nella misura del 4,75%. È appena il caso di ricordare che le penalizzazioni descritte non si realizzano nell'ipotesi di cessione

agevolata dei beni ai soci quale operazione che non determina alcun decremento patrimoniale in capo alla società. © Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Società americane travolte dai Panama papers

Giorgia Pacione Di Bello

Lo tsunami dei Panama papers colpisce anche oltre oceano. Dall'analisi dei documenti della società di consulenza Mossack Fonseca emergerebbero anche dei nomi di cittadini e di aziende americane. Nel dettaglio sono stati trovati 2.400 clienti di nazionalità americana e 2.800 imprese statunitensi registrate in paradisi fiscali come per esempio le Isole Vergini, Panama e le Seychelles. All'apparenza molte delle transazioni che venivano effettuate dai soggetti coinvolti risultavano legali, anche perché non c'è niente di male nel voler ampliare il proprio giro di affari rivolgendo le proprie mire espansionistiche all'estero o volendo acquistare dei beni o degli immobili in un paese straniero. Dall'analisi, però, dei documenti confidenziali (email, copie di passaporti, registri delle transazioni bancarie e i nomi in codice usati per riferirsi a vari clienti) è emerso che le aziende avevano fatto molto di più che creare delle filiali all'estero. Per molti dei suoi clienti, scrive il New York Times, Mossack Fonseca forniva una vera e propria consulenza su come aggirare il fisco americano e evadere le tasse. La legge federale statunitense, infatti, permette ai cittadini di trasferire denaro all'estero ma questo deve essere dichiarato al Dipartimento del tesoro e ogni imposta sul capital gain, sugli interessi e sui dividendi deve essere pagata come se i capitali fossero stati investiti a livello nazionale. Le strategie usate, quindi, per evitare i controlli da parte dell'autorità competente, consistevano o nel nascondere il cliente americano dietro un «uomo fantoccio» a cui veniva intestato il conto offshore nel paradiso fiscale prescelto oppure, nel caso in cui i clienti avessero un doppio passaporto, la Mossack Fonseca incoraggiava i soggetti a usare il passaporto non americano per aprire conti offshore nei vari paradisi fiscali ed evitare così ulteriori controlli da parte delle autorità americane. Nel caso in cui la banca estera a cui si rivolgeva la società di consulenza iniziava a fare troppe domande sui chi possedeva il conto, la strategia era quella di andare in un altro istituto di credito più accomodante. A peggiorare, ulteriormente, la condizione di Mossack Fonseca è stato il fatto che, dall'analisi dei documenti secretati, si è scoperto che ha prestato servizi anche a soggetti statunitensi che avevano dei precedenti penali e che volevano aprire dei conti offshore all'estero. E ciò, nonostante lo studio avesse dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai lavorato con criminali o con soggetti le cui attività finanziarie fossero state contrassegnate come sospette. I funzionari federali hanno stimato, dall'analisi dei documenti, che il governo ha perso ogni anno tra i 40 e i 70 miliardi di dollari. © Riproduzione riservata

Bollettino delle entrate tributarie, pubblicato dal Mef, sul quadrimestre gennaio-aprile

Entrate fiscali pari a 122 mld

Il gettito complessivo ha visto un aumento dell'1,7%
VALERIO STOPPA

Crescono le entrate fiscali nei primi quattro mesi dell'anno. Il gettito complessivo è cresciuto dell'1,7% rispetto all'omologo periodo del 2015, attestandosi a quasi 122 miliardi di euro. Balzo in doppia cifra dell'Iva (+10,3%), trainata soprattutto dagli scambi interni (+14,3%), mentre frenano le importazioni (-13%). Bene anche l'Irpef (+3,9%), grazie soprattutto all'andamento delle ritenute sugli stipendi dei lavoratori del settore privato (+7,5%, contro il -0,1% del pubblico). Brusco stop delle imposte sostitutive sui redditi finanziari: i tassi ai minimi storici fanno calare le entrate su interessi e obbligazioni (-22%) e sul valore dei fondi pensione (-38,8%), i cui rendimenti si sono dimezzati rispetto al 2014, mentre la flessione delle borse nella prima parte dell'anno abbatte i capital gain (-51,6%). È quanto comunica il Dipartimento delle finanze del Mef, che ieri ha pubblicato il bollettino delle entrate tributarie per il periodo gennaio-aprile 2016. I dati sono influenzati da alcune variabili tecniche. Per quanto riguarda la crescita dell'Irpef, per esempio, va ricordato che il maggior gettito risente sia degli effetti delle nuove norme in materia di compilazione degli F24 introdotte dal dlgs n. 175/2014 (che prevedono l'indicazione dell'Irpef al lordo delle compensazioni effettuate, con un corrispondente aumento delle compensazioni), sia dell'incremento delle ritenute a titolo di acconto (+172 milioni di euro, ossia 38%) applicato ai pagamenti delle spese di ristrutturazione edilizia. Il quadro generale resta comunque in miglioramento. A confermare i sintomi di una timida ripresa ci sono pure i prelievi sulle transazioni immobiliari, che vedono segni più per l'imposta registro (+11,1%), le imposte ipotecarie (+6,5%) e quelle catastali (+7,1%). Manca all'appello il canone Rai, che in passato veniva incassato dall'erario nei primi mesi dell'anno (nel periodo gennaio-aprile 2015 è stato pari a 1.592 milioni di euro) e che nel 2016 sarà riscosso nelle bollette elettriche solo a partire da luglio. In crescita del 13,5% le entrate relative ai giochi (+ 540 milioni di euro), mentre il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo nel periodo si è attestato a 2.728 milioni di euro. © Riproduzione riservata

Le entrate tributarie nel periodo gennaio-aprile

Voce

2015

2016

Var. %

Voce

2015

2016

Var %

Irpef

55.469

58.684

+3,9

Ires

833

912

+9,5

3.541

2.759

-22,1
Imposte sostitutive su interessi e obbligazioni
1.335
646
-51,6
Imposte sostitutive su capital gain
1.102
674
-38,8
Imposta sostitutiva su valore fondi pensione
TOTALE DIRETTE
64.448
65.629
+1,8
Registro
1.397
1.552
+11,1
Iva
29.020
32.021
+10,3
TOTALE INDIRETTE 55.306
56.165
+1,6
TOTALE ENTRATE 119.754 121.794
+1,7 Dati in milioni di euro. Fonte: Dipartimento delle finanze

EVASIONE CONTRIBUTIVA

Non basta la testimonianza per condannare

DEBORA ALBERICI

L'imprenditore non può essere condannato per evasione contributiva sulla sola base della testimonianza del funzionario delle Entrate circa il pagamento delle retribuzioni. È infatti necessario produrre in giudizio il modello 770. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23317 del 6 giugno 2016, ha accolto il ricorso di un imprenditore condannato in primo e secondo grado per evasione contributiva, sulla sola base della testimonianza del funzionario dell'amministrazione finanziaria. La terza sezione penale ha ribaltato il verdetto sostenendo che le sole parole del dipendente dell'Agenzia, in assenza del modello 770, non possono sorreggere una condanna. Sul punto in sentenza si legge infatti che l'imprenditore aveva eccepito, con l'atto di appello, la mancanza di prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai sostituiti. In primo grado tale prova era stata desunta dalla testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva prodotto, a tal fine, un prospetto ritenuto conforme al modello 770 mai acquisito al processo. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha sostenuto che l'imputato non aveva eccepito, con il gravame avverso la sentenza di primo grado, la difformità del prospetto dal contenuto del modello 770, come sarebbe stato suo preciso onere a fronte delle prove presentate dal pubblico ministero e ritenute esaustive dal giudice di primo grado. Così facendo, però, la Corte territoriale ha affrontato il merito della questione traendone contraddittoriamente spunto per ritenere la genericità dell'impugnazione. © Riproduzione riservata

Ipotesi di pagamento in soluzione unica

Il conto energia incassato subito

CINZIA DE STEFANIS

Per i proprietari dei piccoli impianti in conto energia si studia la possibilità del pagamento anticipato e in un'unica soluzione degli incentivi. I proprietari dei piccoli impianti fotovoltaici fino a 3 kW che usufruiscono delle agevolazioni col conto energia potranno farsi pagare in un'unica soluzione anticipata tutti gli incentivi cui hanno diritto. Il gestore dei servizi energetici sembra stia studiando la misura che ricalcherà quella già adottata per la risoluzione anticipata dei Cip6 (cd. alleggerimento peso in bolletta degli incentivi). Due le possibilità offerte ai proprietari di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 3 kW incentivato con le tariffe del conto energia. Questi avranno la possibilità di scegliere se incassare subito tutti i soldi in un'unica soluzione con un forfait, oppure aspettare l'erogazione dell'incentivo da parte del Gse a seconda della produzione. La soluzione del pagamento unico permetterebbe al Gse di liberarsi della grande mole di lavoro dovuta al controllo e alla gestione di relativamente pochi incentivi su una platea di impianti enorme. I fotovoltaici tra 1 e 3 kW sono circa 190mila e rappresentano il 37% del totale degli impianti, ma alla fine ne solo il 3% degli incentivi. Il presidente del Gse Francesco Sperandini sostiene che la risoluzione in una sola rata consentirebbe al gestore di «poter concentrare tutte le risorse sul controllo dei grandi impianti». Ci sarebbe poi una semplificazione e considerando, quantifica il presidente del Gse, che mediamente ogni famiglia incasserebbe circa 10mila euro «verrebbero immessi nell'economia» quasi 2 miliardi di euro. Un impianto da 3 kW in quinto conto energia, installato a Milano nel 2013 (quantifici chiamo noi) ipotizzando che all'anticipo si possa accedere da fine 2016 e che dunque restino 16 anni di incentivi, riceverebbe subito circa 9.100 euro, dai quali verrà sottratto uno sconto che il Gse definerà. Un sistema della stessa potenza e nello stesso sito, ma incentivato con il quarto conto energia, facendosi anticipare 15 anni di incentivi rimanenti prenderebbe circa 12.600 euro, sempre al lordo dello sconto che sarà poi definito.

Caos anche sui rimborsi in caso di errore

Rischio doppio canone Rai su 23 milioni di case

Il decreto arriva venti giorni dopo i termini: azzerate le esenzioni mandate entro il 24 marzo. Ora bollette a strascico

SANDRO IACOMETTI

La lotteria del canone Rai in bolletta è ufficialmente partita. E le vittime si preannunciano numerose. La pubblicazione, sabato 4 giugno, in Gazzetta Ufficiale dell'attesissimo decreto attuativo del ministero dello Sviluppo (era previsto per il 15 febbraio e porta la data del 13 maggio) ha confermato la scorciatoia che sarà utilizzata dal fisco per far scattare la presunzione di possesso della tv e quindi l'addebito sulla bolletta elettrica dei 100 euro di canone (in 10 rate, ma solo per quest'anno con rata unica di 70 euro e poi 30 euro rateizzati). «Per la coincidenza del luogo di fornitura di energia rispetto alla residenza», si legge, «le informazioni sono desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti residenti e dai contratti della tipologia altri clienti domestici». Per questi ultimi l'Agenzia delle entrate incrocerà i dati dei contratti con quelli anagrafici, per i primi, invece, non sarà fatto alcun controllo, dando per scontato che il titolare dell'utenza residenziale domestica abiti nel luogo di fornitura dell'energia. Equazione per nulla pacifica. Come scrive il garante della privacy nel suo parere al decreto ministeriale del 27 aprile scorso, «suscita perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento del canone, automaticamente e in via presuntiva, attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l'erogazione dell'energia (...) senza effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributaria». Il problema è che i dati dei contratti sono spesso fasulli. La tariffa, scrive sempre il garante, «risulta applicata dalle imprese in base alla mera richiesta del cliente», senza richieste di autocertificazione né verifiche a campione. Con le disposizioni previste dalla legge di stabilità e dall'autorità dell'energia, che introducono il vincolo, pubblicizzato anche in bolletta, tra utenza residenziale e canone, la questione dovrebbe essere superata per il futuro. Ma per le imposte che saranno caricate dal prossimo luglio seguendo la tariffa applicata, gli errori saranno all'ordine del giorno. Per avere un'idea delle dimensioni del mare in cui il fisco effettuerà la sua pesca a strascico, basti pensare che le utenze domestiche in Italia sono complessivamente 29,4 milioni, di cui 23,5 residenziali, a fronte dei circa 15,7 milioni di abbonati Rai attuali a cui si aggiungono 1,2 milioni di morosi. Per evitare di finire per sbaglio nella rete bisogna avventurarsi nel mondo delle dichiarazioni sostitutive, necessarie sia per certificare la non detenzione della tv sia, il caso più a rischio di doppio balzello, per comunicare che il canone è già pagato da un altro componente del nucleo familiare. E qui viene il bello. Le modalità di invio della dichiarazione sono infatti state ufficializzate solo sabato scorso con il decreto, ma il termine stabilito dall'Agenzia delle entrate per lo stesso invio è scaduto il 16 maggio (da ora si potrà evitare solo il pagamento del canone per il secondo semestre 2016). Non solo. Il decreto ha stabilito che per le dichiarazioni bisogna usare «esclusivamente» il modello approvato dal fisco il 24 marzo. Il che significa, a differenza di quanto previsto sul sito delle Entrate (valgono «tutte le dichiarazioni, purché rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000») che le autocertificazioni presentate prima finiscono nel cestino. Quanto al modello del fisco, esso deve essere inviato o in modalità telematica (con le credenziali Entratel o Fisconline) o via pec (ma solo se si è in possesso di firma digitale) oppure per raccomandata (ma con il plico, senza busta). Si capisce bene che con questo percorso ad ostacoli ben pochi saranno riusciti a fare le cose come prescritto. Per loro non resta che la strada del rimborso, che dovrebbe avvenire con un accredito in bolletta. Come chiederlo, nessuno ancora lo sa. Le modalità, si legge nel decreto, «saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni». Nel frattempo, meglio organizzarsi. Questo il consiglio del legale dell'Aduc, Emanuela Bertucci: «Verificare con estrema attenzione le bollette elettriche dal mese di luglio in poi. Se ci sono importi di canone non dovuti, consigliamo di stornare la somma relativa e comunicare il mancato pagamento sia all'Agenzia delle

entrate sia alla società elettrica». Basterà? Lo sapremo presto.

::: LA SCHEDE LA TAGLIOLA Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso non solo è arrivato venti giorni dopo il termine previsto per le richieste di esenzione, ma ha anche azzerato tutte le certificazioni presentate prima del 24 marzo, su cui invece era arrivato il via libera dell'Agenzia delle entrate. **LE UTENZE** Il fisco farà scattare la presunzione di possesso della tv in base all'attivazione di un'utenza elettrica residenziale, sottoscritta in Italia da 23,5 milioni di persone. Numerosi dunque i potenziali errori, a partire dal doppio canone. Per i rimborsi bisognerà aspettare un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe arrivare entro due mesi.

Foto: [twitter@sandroiacometti](#)

OCCUPAZIONE CREATI 23MILA POSTI NEL 2015. OK L'AREA METROPOLITANA

Il mercato del lavoro torna in positivo Più contratti a tempo indeterminato

FIRENZE IN TOSCANA il lavoro cresce più dell'economia. Nel 2015 sono stati 23mila i posti creati, con un incremento rispetto allo scorso anno dell'1,3%. Confortante anche il dato sugli avviamenti. Dopo tre anni, il saldo tra avviamenti e cessazioni si porta in terreno positivo: +16.332 unità. Crescono in particolare i contratti a tempo indeterminato, che hanno beneficiato sia della decontribuzione del costo del lavoro prevista dalla legge di stabilità, sia, da marzo, dell'introduzione con il Jobs Act del contratto a tutele crescenti associato alla maggiore flessibilità in uscita. Nel 2015, ogni 100 rapporti di lavoro attivati, 23 sono a tempo indeterminato. Nel 2009 erano invece 17 ogni 100. Anche se ci sono meno precari e e più lavoro strutturato, il mercato del lavoro è comunque ancora lontano dai livelli pre-crisi. Per avere un tasso di occupazione pari a quello del 2008, secondo il rapporto Irpet, servirebbero nella regione 34mila occupati in più. I disoccupati sono invece 75mila in più rispetto al 2008, con un tasso di disoccupazione che allora si attestava al 5% e che ora è al 9,2%. Secondo le previsioni di Irpet, scenderà nei prossimi anni, ma lentamente, calando all'8,6% nel 2016 e all'8,2% nel 2017. Resta alta, inoltre, l'incidenza della disoccupazione di lunga durata: quasi un disoccupato su due cerca lavoro da più di un anno. Crescono anche i neet, cioè i giovani che non studiano né lavorano, che rappresentano oggi il 20% degli under 29, contro il 13% nel 2009. UN ALTRO segnale non positivo è il fatto che la ripresa del mercato del lavoro si manifesta nella regione in modo disomogeneo. Migliorano l'area metropolitana di Firenze e le zone limitrofe, Grosseto, Montalcino e Castel del Piano. Continuano invece a peggiorare le condizioni lavorative nella zona costiera da Livorno a Piombino, in grave crisi strutturale, e in alcune aree di montagna e del sud della Toscana, dove si sconta l'assenza di un motore di sviluppo adeguato, con il manifatturiero sottorappresentato, un'agricoltura poco internazionalizzata e una scarsa competitività delle imprese. mo.pi.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

3 articoli

PALERMO

Ambiente. Il governatore Crocetta punta a costruire impianti di piccole dimensioni SICILIA PALERMO **Piano per cinque inceneritori in Sicilia**

IL PROGETTO I termovalorizzatori dovrebbero sorgere sulle discariche dismesse: previsto per oggi il via libera al provvedimento
Nino Amadore

Hanno lavorato tutto il giorno ma per leggere il documento definitivo bisognerà aspettare la giornata di oggi. Una corsa contro il tempo per varare una nuova ordinanza sull'emergenza rifiuti in Sicilia che rispetti le indicazioni arrivate da Roma giusto una settimana fa. Oggi dovrebbe essere firmata, dopo aver incassato l'intesa da parte del ministero dell'Ambiente, e resterà in vigore per tre mesi. L'obiettivo del governo guidato da Rosario Crocetta sembra essere quello di ottenere ancora una volta via libera sulla gestione emergenziale in un quadro che lui stesso ha definito di «nuova collaborazione con il governo nazionale» e che altri invece hanno interpretato come un vero e proprio diktat. Fin qui le indiscrezioni che non disegnano un quadro idilliaco almeno su un punto: la costruzione dei termovalorizzatori. Il governo nazionale ne aveva individuati due da costruire in Sicilia per smaltire almeno 700mila tonnellate di rifiuti. Crocetta ne vuole costruire cinque, piccoli, e intanto ha bocciato l'impianto che A2A vuole costruire a Pace del Mela in provincia di Messina (di fatto si tratta della riconversione della vecchia centrale di Edipower): «È troppo grande e rischia di far saltare l'accordo raggiunto con il governo nazionale» ha dichiarato Crocetta. Secondo indiscrezioni il governo regionale punterebbe a utilizzare, per la costruzione di quattro termovalorizzatori, discariche dismesse (sono una trentina in tutta l'isola) mentre il quinto potrebbe essere costruito a Bellolampo a Palermo recuperando un progettino esistente che prevedeva la termovalorizzazione di 50mila tonnellate di rifiuti. Ma la questione delle questioni, in questo momento, sembra essere la gestione delle discariche attive. Bersaglio, come ormai avviene da qualche anno, la discarica di Siculiana in provincia di Agrigento che fa capo alla famiglia di Giuseppe Catanzaro, vicepresidente di Confindustria Sicilia: «Deve dotarsi dell'impianto di biostabilizzazione altrimenti non può ricevere più rifiuti» dice Crocetta che sul punto minaccia fuoco e fiamme. Il punto è che la famiglia Catanzaro ha avviato l'iter per la costruzione del biostabilizzatore nel 2013 e ha ottenuto il via libera alla fine del 2015: per costruire gli impianti servono, tecnicamente, almeno sei mesi. Crocetta propone un impianto mobile e la famiglia Catanzaro ha già detto: «Se arriva la richiesta la valuteremo». Mentre una grana è scoppiata all'interno del Pd: il sindaco di Misterbianco Nino di Guardo si è sospeso dal partito e ieri ha cominciato lo sciopero della fame per protestare contro la decisione del governo regionale di prorogare per altri sei mesi, con un'apposita ordinanza, l'apertura della discarica «Valanghe d'Inverno» che si trova in territorio di Motta Sant'Anastasia, ma di fatto a poche centinaia di metri del paese di Misterbianco.

A 70 anni dallo Statuto speciale per la Regione **Una carta per il futuro della Sicilia**

Giuseppe Verde

Il Palazzo Reale di Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, ospita, in alcuni ambienti restituiti all'originario splendore, la mostra «Sulle tracce dell'autonomia», inaugurata lo scorso 26 maggio, in concomitanza del settantesimo anniversario dello Statuto speciale siciliano (approvato il 15 maggio del 1946). Il materiale raccolto - proveniente da diversi archivi - consente di comprendere che l'idea di una «autonomia regionale differenziata» (per l'appunto speciale) rappresentava la cornice politico-istituzionale che doveva garantire lo sviluppo sociale ed economico dei territori di confine della Repubblica italiana. Per la Sicilia del 1946, arretrata, povera, lacerata da piaghe sociali come l'analfabetismo e la condizione drammatica di indigenza e sfruttamento del lavoro minorile, l'autonomia era vista come una risposta necessaria ed adeguata a concludere una fase della storia italiana. Oggi ci domandiamo quale sia il valore o, se si vuole, il significato da attribuire alle scelte compiute nel 1946. Non mancano richiami alla mortificazione dell'autonomia regionale e rivendicazioni della piena attuazione dello Statuto. Ricorre spesso, nel dibattito pubblico, l'argomento che l'attuale condizione di crisi sociale, economica, culturale e politica della Sicilia sia dovuta a un "attacco" all'autonomia speciale. Spesso tale argomento è calato entro un modulo narrativo in cui, da una parte, abbiamo lo Statotiranno e, dall'altra, la Sicilia-eroina ingiustamente vilipesa e oltraggiata nelle sue prerogative e virtù! Questo atteggiamento nei confronti della questione siciliana affonda le sue radici anche in questi ultimi settant'anni di autonomia speciale. Tra il 1946 e i primi anni '60 la Sicilia registra una crescita significativa. Ma è proprio in quegli anni che la spinta propulsiva dei partiti politici, un tempo paladini dell'autonomia speciale, perde il suo vigore: sono gli anni in cui le istituzioni regionali e nazionali dimostrano la loro permeabilità agli interessi della malavita organizzata che vedono la Regione Siciliana e le Autonomie locali nella Regione come i collettori istituzionali capaci di condizionare o influenzare le sorti dell'intero Paese. L'autonomia siciliana così perde il suo significato originario e diventa la forma istituzionale entro cui si creano e si consolidano gangli di potere occulto che legano l'Isola al resto d'Italia e che rendono, ancora una volta, i pubblici poteri nella regione strumento di gruppi d'interesse fortemente connessi con il tessuto criminale. La cronaca giudiziaria, le inchieste politiche, la storia della letteratura e del cinema siciliano del Novecento hanno mostrato, da diversi punti di osservazione, i percorsi che hanno reso il sistema elettorale e i meccanismi di selezione del ceto politico permeabili agli interessi alle pressioni della mafia. Pochissime le voci di chi ha provato a sottrarsi a questa logica. Il sacrificio di Piersanti Mattarella di Pio La Torre - alla cui memoria sono oggi finalmente dedicate due imponenti sale del Palazzo reale di Palermo - segna la storia della Sicilia. Indelebile sarà il ricordo di tutti coloro che hanno lottato e sacrificato la propria vita per la legalità e la giustizia, e di chi - come Padre Pino Puglisi - ha offerto il proprio sorriso come testimonianza dell'impegno quotidiano a servizio degli ultimi contro ogni violenza e sopraffazione. Buona politica e legalità sono le parole che ci raccontano dell'impegno estremo di Uomini liberi e coraggiosi e sono i pilastri su cui si deve costruire il futuro della Sicilia. Ma, è giusto chiedersi, ci sarà o ci può essere un futuro per l'autonomia speciale siciliana? Chi ritiene che alla domanda non possa che risponderci negativamente, assimila lo Statuto alla sua attuazione. Colpiscono ancora oggi le parole di Don Luigi Sturzo del 1959: «i siciliani [...] fin dai primi giorni presero l'aria di voler ricopiare il Parlamento e il Governo nazionali. Si attribuirono compensi pari a quelli dei deputati e dei senatori a Roma. Mostrarono una larghezza pomposa e costosa [...] la Regione, invece di tenere due o tre mila impiegati più o meno senza titolo nei vari dicasteri ed enti, che ha il piacere di creare a getto continuo, ne tenga solo mille, ma contribuisca ad avere mille tecnici di valore [...] solo così la Regione vincerebbe la battaglia per oggi e per l'avvenire; sarebbe così benedetta l'autonomia da noi vecchi e dai giovani, i quali ultimi invece di chiedere un posticino nelle banche o fra le guardie carcerarie, sarebbero 'ricercati' dalle imprese industriali, agricole

e commerciali nazionali ed estere». A questo proposito, credo che il giudizio negativo relativo all'attuazione dell'autonomia speciale siciliana sia unanime. Però, il piano del riconoscimento dell'autonomia, attraverso l'approvazione dello Statuto, va distinto da quello dell'attuazione di tale principio. È l'attuazione dello Statuto che ha leso la dignità dei siciliani; è il patologico funzionamento del circuito della rappresentanza politica che ha trasformato gli elettori in clientelari cittadini in assistiti; sono le prassi politiche e legislative ad aver avvalorato l'idea che l'autonomia fosse prima di tutto una prerogativa degli apparati politici burocratici e solo dopo, occasionalmente, una prerogativa della società siciliana. Oggi il futuro dell'Isola dipenderà anche da quante risorse finanziarie saranno a disposizione delle istituzioni regionali da come saranno impiegate. Gli interrogativi cui occorre offrire una risposta sono tanti. Perché attribuire risorse aggiuntive alla Sicilia? Che fine faranno? Perché questo territorio vive una crisi economica, sociale, culturale e istituzionale gravissima, di cui emblematiche sono le fragilità dei servizi per la salute, la persona, l'istruzione, la formazione, la mobilità. Entro i margini delle scelte costituzionali possibili, si deve ripensare al rapporto tra autonomia regionale e sviluppo tenendo conto del ruolo che la Sicilia può svolgere sul piano geopolitico. La Sicilia è punto di intersezione geografico tra culture e popoli e deve essere centro di gravità politico, nell'area, per realtà istituzionali che poggiano sui principi democratico e personalista e che sono orientate alla garanzia della libertà religiosa e della tolleranza. Le ragioni dell'autonomia speciale nel 1946 influirono sulle scelte costituenti contribuirono a caratterizzare in senso regionale il nascente ordinamento costituzionale. La prospettiva però non era né definita una volta e per tutte: rimane aperta la possibilità di un regionalismo differenziato; rimane percorribile la via che potrà condurre a rinvigorire le competenze regionali a condizioni che le regioni abbiano i conti in ordine. Ne è la prova anche il testo della riforma costituzionale che prefigura un ripensamento del ruolo delle Autonomie, mantenendo aperta la possibilità per una nuova autonomia speciale.

Foto: L'autore è Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Palermo - Componente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana

LE ENTRATE

Aiuti fiscali per le pmi lombarde terremotate

VALERIO STROPPIA

Al via gli aiuti fiscali per le microimprese localizzate nei comuni lombardi colpiti dal sisma del maggio 2012. L'Agenzia delle entrate ha fissato ieri con un provvedimento le modalità attuative degli sgravi introdotti dal comma 445 della legge n. 208/2015. La manovra di stabilità per il 2016, infatti, ha previsto una zona franca urbana comprendente nove municipi del basso mantovano, ossia quelli con le «zone rosse» nei centri storici: si tratta dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. L'agevolazione, valida solo per il corrente anno, si traduce nell'esenzione da Irpef/Ires, Irap e Imu, a titolo di ristoro dei mancati guadagni derivanti dalla chiusura totale del centro storico per pericolo di crolli. L'Agenzia ha stabilito ieri che i bonus saranno fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite il modello F24. La delega potrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i servizi online delle Entrate. Si ricorda che per accedere agli aiuti le microimprese devono avere la propria sede principale o l'unità locale all'interno della Zfu e rispettare gli altri requisiti fissati dalla legge e dai regolamenti Ue. Starà alle Entrate verificare, per ciascun F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio concesso dallo stato. © Riproduzione riservata